

**QUESITI IN MERITO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (ART. 6 e 12; ART. da 18 a 38, escl. ART. 34):
AUTORIZZAZIONI, TIPOLOGIA IMPIANTI, LIMITI, CONTROLLI, SOSTANZE
PERICOLOSE, SFIORATORI
pervenuti a partire dall'approvazione del Piano il 5/11/2009**

OGGETTO: Scarico di acque reflue in condotte non servite da impianto di depurazione
Richiedente: Provincia di Verona
Mezzo richiesta: email PEC + accordi vie brevi + email
Data: email PEC prot. 21460 del 27/02/14 (convocazione conf. servizi) + Verbale conferenza servizi del 6/3/14 + email del 17/3/14. Vedasi anche: verbali riunioni indette dalla Prov. Verona per i giorni 17/10/13, 4/2/14, 13/2/14, 25/2/14

Richiesta:

Alcuni comuni della Provincia di Verona (in particolare San Pietro di Morubio, Isola della Scala e Nogara) presentano scarichi domestici e industriali, in alcuni casi pretrattati o depurati, in condotta mista priva di impianto/i di depurazione terminale. Vi è l'esigenza di adeguare tale situazione alla normativa del Piano di tutela delle acque, garantendo la massima possibile tutela ambientale nel periodo transitorio necessario all'adeguamento.

Mezzo risposta: lettera PEC
Data risposta: lettera prot. n. 118129 del 18/03/2014

Risposta Regione Veneto:

Le fonti di riferimento per la trattazione della tematica in oggetto sono l'art. 20 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), con particolare riferimento ai commi 1 e 3, e le Linee Guida applicative del PTA, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 80/2011 per la parte relativa all'art. 20 ("Obblighi di collettamento").

Il comma 3 dell'art. 20 del Piano di tutela delle acque fa riferimento ad agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e a situazioni in cui non è possibile prevedere reti fognarie, a causa della sfavorevole valutazione del rapporto costi/benefici o dell'impossibilità tecnica dovuta alla morfologia del territorio, o di entrambi questi fattori.

In tali situazioni è ammessa deroga a quanto stabilito nella seconda parte del comma 1 dell'art. 20: "Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31/12/2014"; le AATO (ora Consigli di Bacino) individuano soluzioni alternative, che garantiscano comunque il conseguimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, previsti dal PTA e dal Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali.

Alcuni casi sottoposti all'esame di questa Sezione, sono relativi a territori comunali compresi invece all'interno di agglomerato con più di 2000 abitanti equivalenti e sono trattati quindi nel comma 1 dell'art. 20, prima parte: "Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane".

Nelle Linee Guida applicative (dgr n. 80/2011), nella parte relativa all'art. 20 del PTA, sono previste particolari disposizioni per determinate situazioni. Va precisato che le disposizioni stabilite dalle Linee Guida in riferimento all'art. 20 prescindono dal numero di abitanti equivalenti, ossia sono relative ad agglomerati di qualsiasi dimensione in termini di numero di abitanti equivalenti.

Secondo quanto stabilito nelle suddette Linee Guida nei casi in cui l'impianto di depurazione terminale non sia già presente, deve esserci almeno un dettagliato e adeguato cronoprogramma dell'intervento, l'adeguatezza va riferita sia all'intervento che alla tempistica di realizzazione.

Nella realtà esistono effettivamente condotte realizzate ad esempio per sole acque meteoriche, alle quali sono stati nel tempo allacciati, per diversi motivi, scarichi civili e/o industriali; sono situazioni "storiche" e "anomale" per l'assenza di adeguato trattamento finale, per le quali deve essere comunque prevista e programmata la realizzazione di un impianto di depurazione prima dello scarico nel recettore finale.

Sicuramente in questi casi non è opportuno, nel periodo transitorio in attesa della realizzazione del previsto impianto, scollegare le utenze domestiche dalla fognatura esistente, ancorché sprovvista di trattamento finale,

in quanto ciò comporterebbe necessariamente lo scarico autonomo, in taluni casi anche sul suolo, delle utenze civili, soluzione che è certamente dal punto di vista ambientale peggiorativa rispetto allo scarico in una fognatura, con recapito in corpo idrico superficiale nel rispetto dei limiti allo scarico previsti per l'agglomerato di riferimento.

Il collegamento alla fognatura mista è preferibile allo scarico sul suolo, anche nel caso in cui le utenze domestiche siano dotate di vasca Imhoff e di un trattamento biologico.

Per quanto espresso è consentito quindi, dal combinato disposto delle norme tecniche del PTA e delle linee guida applicative di cui alla dgr 80/2011, in via provvisoria, lo scarico di una condotta di acque reflue urbane, priva di impianto di depurazione terminale, in corpo idrico superficiale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- Deve essere previsto da parte del Consiglio di Bacino/Gestore della condotta, un dettagliato cronoprogramma per la realizzazione di un impianto di depurazione finale di adeguata potenzialità.
- Lo scarico finale della condotta deve comunque rispettare i limiti di legge vigenti relativi al recettore finale, anche in assenza di impianto di depurazione terminale.
- Il Gestore deve prevedere un controllo analitico settimanale allo scarico finale della condotta nel corpo recettore, da eseguirsi in apposito pozzetto e sulla base delle indicazioni dell'organo di vigilanza, che dovrà poter disporre di tutte le analisi effettuate.
- Il Gestore deve mantenere tutti i manufatti impiegati per il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità.
- Il Gestore deve aggiornare la ricognizione degli scarichi esistenti nella condotta.
- Il Gestore deve predisporre un sistema adeguato di monitoraggio degli scarichi recapitanti nella condotta a maggiore garanzia della qualità dello scarico finale.

OGGETTO: Abbattimento carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

Richiedente: **SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave**

Mezzo richiesta: email PEC

Data: email PEC prot. 17212 del 18/12/13

Richiesta:

Si fa riferimento alla nota prot. n. 504555 del 20/11/2013 con la quale la Regione ha trasmesso copia della DGR n. 1952 del 28/10/2013 relativa all'abbattimento dei carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili. Con suddetta deliberazione si stabilisce che, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane, è stato raggiunto il 75% di abbattimento dei carichi di azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione afferenti alle aree sensibili e ai relativi bacini scolanti. Di conseguenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 25 del Piano di Tutela delle Acque, in tali aree e nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti in concentrazione per l'Azoto totale e il Fosforo totale per gli scarichi dei singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane (che quindi non sono più sanzionabili).

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede se per gli impianti appartenenti ad un agglomerato con carico generato superiore ai 10.000 A.E. sia lecito o meno sospendere il trattamento di defosfatazione, attivato per rispettare il limite di 2 mg/l di Fosforo totale imposto, a partire dall'8/12/2012, in sede di autorizzazione allo scarico; ciò almeno nel caso in cui lo scarico dell'impianto debba rispettare, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 delle NtdA del PTA/2009 e s.m.i. o dalla Tabella 2 del P.R.R.A. (qualora l'impianto sia stato autorizzato in deroga ai nuovi limiti previsti dal PTA), concentrazioni di Fosforo totale superiori ai 2 mg/l.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 14636 del 14/01/2014

Risposta Regione Veneto:

Come risposta alla richiesta, si fa riferimento alla nota prot. 9904 del 10/1/2014, recante "Chiarimenti e indicazioni operative sulla DGR n. 1952 del 28 ottobre 2013 su abbattimento carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili" (che si riporta qui di seguito).

In particolare, in riferimento all'ultimo capoverso di tale lettera, poiché la percentuale di abbattimento del fosforo è stata raggiunta ma non superata, e poiché la condizione posta dalla DGR 1952/2013 è che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, devono essere mantenute almeno le attuali performance di abbattimento; si ritiene che tale condizione possa verosimilmente continuare a sussistere mantenendo attivi i sistemi di abbattimento del fosforo già predisposti.

Nota prot. 9904 del 10/1/2014:

A seguito di segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte di alcuni destinatari della presente si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni e indicazioni operative relativi alla DGR n. 1952 del 28 ottobre 2013, ad oggetto: "Conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello regionale, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti. Direttiva 91/271/CEE, D.Lgs 152/2006 e art. 25 Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA)".

Come è noto la DGR 1952/2013 entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR, ossia dal 20/11/2013, quindi a partire da tale data non si applicano più, nei modi di seguito specificati, i limiti del fosforo per singolo impianto relativi alle aree sensibili, di cui all'art. 25 del Piano di tutela delle acque (PTA). Pertanto i limiti per il fosforo tornano ad essere quelli della tabella 1, allegato A, alle Norme Tecniche del Piano di tutela delle acque (PTA).

Poiché, come detto, la DGR 1952/2013 è entrata in vigore il 20/11/2013, non si ritiene corretto né pertinente effettuare il calcolo della media annua per il periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2013 in quanto tale calcolo comprenderebbe un periodo di più di un mese nel quale la DGR stessa è in vigore. Pertanto i limiti come media annua di fosforo totale riportati all'art. 25 del PTA non vanno applicati per il 2013. Per il 2013 si applicano, quindi, i limiti della tabella 1, allegato A, alle Norme Tecniche del PTA.

Questo principio, per evitare disparità di trattamento tra un impianto e l'altro, si applica anche nei casi in cui il numero minimo di controlli necessari per calcolare la media del fosforo sia già stato effettuato entro il 19/11/2013.

Per l'anno 2012 invece si applicano per il fosforo (anzi dovrebbero già essere stati applicati) per gli impianti che servono agglomerati > 10.000 AE e che recapitano direttamente in area sensibile, i limiti per singolo impianto di cui all'art. 25 del PTA, in quanto era ancora in vigore, per tutto l'anno, la DGR n. 551/2009.

Si fa presente che:

- periodicamente verrà effettuato il calcolo del rispetto della percentuale di abbattimento sia del fosforo che dell'azoto totale, al fine di verificare con costanza le condizioni di applicabilità del comma 3 dell'art. 25 del PTA;

- poiché la percentuale di abbattimento è stata raggiunta ma non superata, e poiché la condizione posta dalla DGR 1952/2013 è che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, devono essere mantenute almeno le attuali performance di abbattimento.

OGGETTO:	Scarico casa di riposo e disinfezione
Richiedente:	Comune di Bussolengo
Mezzo richiesta:	email PEC
Data:	email PEC prot. 34086 del 5/9/13; Prot. regionale Arrivo n. 376187 del 10/09/2013

Richiesta:

Questo Ente ha quasi completato la costruzione di una casa di riposo per 60 posti letto. L'immobile è ubicato in zona servita da rete fognaria e depuratore; si è provveduto a richiedere autorizzazione allo scarico alla soc. Acque Veronesi Scarl.

Nell'autorizzazione rilasciata da Acque Veronesi è prescritto l'obbligo di provvedere alla disinfezione del refluo prima dell'immissione in fognatura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 59 della L.R. 33/85.

L'art. 59 prevede l'obbligo di disinfezione esclusivamente per ospedali, case di cura e istituti scientifici in cui vengano utilizzato agenti e virus patogeni.

Nello specifico, una "casa di cura" (privata) è definita dagli artt. 1 e 2 della L.R. 68/1985 da cui si rileva che si tratta di uno "stabilimento privato che provvede al ricovero, anche in regime di degenza diurna, di cittadini ai fini diagnostici, curativi e riabilitativi".

Una "casa di riposo" costituisce invece una "struttura sanitaria e socio-sanitaria che eroga prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e diurno". Questa tipologia di struttura non può peraltro fornire

servizi di diagnostica, effettuare interventi di medicina e chirurgia o percorsi di riabilitazione. La casa di riposo fornisce assistenza residenziale e non medico-chirurgica.

E' chiaro, ad avviso del Comune di Bussolengo, che una "casa di riposo" sia diversa nella forma e nella sostanza da una "casa di cura" e che l'obbligo di disinfezione debba essere riservato ragionevolmente a quest'ultima, laddove possono essere presenti agenti potenzialmente patogeni.

Si chiede pertanto alla Regione di esprimere un parere sulla necessità di dotare una "casa di riposo" di un impianto di disinfezione (art. 59 L.R. 33/85) assimilandone di fatto gli scarichi a quelli di un ospedale.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 387606 del 17/9/2013

Risposta Regione Veneto:

Con riferimento alla Vostra nota prot. 0034086 del 5/9/2013, si evidenzia quanto segue. L'ultimo capoverso dell'art. 59 della L.R. 33/85 "Norme per la tutela dell'ambiente" così recita: "*Gli scarichi degli insediamenti adibiti a ospedali e case di cura nonché quelli relativi a istituti scientifici, ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo recettore o nelle pubbliche fognature, devono essere sottoposti a un accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del direttore sanitario dell'istituto*".

L'obbligo pertanto riguarda, a tutta evidenza, insediamenti destinati non semplicemente ad ospitare persone, ma a ricoverarle con fini curativi, diagnostici o riabilitativi.

Ai sensi di legge, esiste una definizione ben precisa delle "case di cura" ex art. 1 e 2 della L.R. 68/85, che palesemente non ricomprende le "case di riposo per anziani", destinate primariamente all'accoglienza e non all'erogazione sistematica di trattamenti medici ovvero alla cura di malattie attinenti la medicina generale o specialistica.

Pertanto si condivide l'affermazione di codesto Comune che – una "casa di riposo" sia diversa nella forma e nella sostanza da una "casa di cura" -.

Ciò premesso ed evidenziato, si è del parere che per tali strutture non sussista l'obbligo succitato e previsto dall'art. 59 della L.R. 33/85 di dotarsi prima del recapito in pubblica fognatura di un sistema di disinfezione.

OGGETTO: Art. 31 comma 3: scambio termico con sottosuolo senza movimentazione di acqua di falda. Sanzioni

Richiedente: **Provincia di Belluno**

Mezzo richiesta: email e PEC

Data: email del 23/8/2013 – PEC prot. n. 40706 del 23/8/2013

Richiesta:

Si chiede un parere relativamente a quale sanzione si deve applicare per la realizzazione e/o l'esercizio di un impianto geotermico a circuito chiuso in assenza della prevista autorizzazione provinciale. Si applica la sanzione per scarico senza autorizzazione ai sensi dell'art 133 D.Lgs 152/06? Oppure per inosservanza delle disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 65 comma 1 punto 3 della LR 33/85?

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 361848 del 29/8/2013

Si ritiene che la sanzione applicabile in caso di accertata mancanza di autorizzazione, ex art. 31 comma 3 del PTA, alla realizzazione/esercizio di impianto di scambio termico, sia quella prevista dall'art. 65 comma 1 punto 3 della L.R. 33/85, relativa all'inosservanza di disposizioni regolamentari.

Qualora la Provincia accerti inoltre modalità realizzative difformi dai criteri provinciali tali da poter creare un "grave pericolo" o un "grave peggioramento della qualità dell'ambiente", trova applicazione anche il comma 2 del suddetto articolo.

OGGETTO: Art. 31 e art. 39 comma 15.
Scarichi di impianti di riscaldamento/condizionamento geotermico
Richiedente: **Confindustria Venezia**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 2/7/2013

Richiesta:

Una associata a Confindustria ha realizzato un impianto di riscaldamento/condizionamento geotermico in un nuovo edificio adibito ad attività industriale. Il prelievo dell'acqua di falda è stato regolarmente autorizzato dal Genio Civile regionale. La provincia di Venezia sembra essere incerta circa la qualifica di questo scarico che è previsto o in falda o in acque superficiali tal quale dal punto di vista della composizione chimica, ma di temperatura elevata, soprattutto nel periodo estivo quando l'utilizzo è proprio per il raffrescamento.

Non essendo acqua utilizzata nel processo produttivo il suo scarico non può essere classificato come industriale, né esso può essere considerato meteorico in quanto deriva solo ed esclusivamente dalla falda sotterranea. Riteniamo però che questa tipologia di prelievo e riconsegna senza particolari modificazioni chimiche all'acqua sia contemplato al comma 15 dell'articolo 39 dell'Allegato A3 al Piano di Tutela delle acque di cui alla DCRV n. 107/2009 che recita "le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purchè non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari".

In applicazione del sopra riportato comma 15, chiediamo conferma del fatto che tali acque da impianti geotermici possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo senza alcuna necessità di una specifica autorizzazione allo scarico.

Mezzo risposta: email e lettera
Data risposta: email dell'11/9/2013; lettera prot. n. 393516 del 19/9/2013

Risposta Regione Veneto (lettera):

In risposta al quesito relativo agli scarichi di impianti di riscaldamento/condizionamento mediante tecnologie che sfruttano lo scambio termico con il sottosuolo, si evidenzia che, in base al Piano regionale di tutela delle acque, se le acque di raffreddamento vengono recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5 dell'art. 39, in corpo idrico superficiale o sul suolo, si ritiene di poter ricondurre la questione alla fattispecie del comma 15 dell'articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle acque, che stabilisce: "le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari". Ovviamente occorre che sia soddisfatto il requisito "purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari", punto, specialmente l'ultimo, che potrebbe essere pertinente vista l'elevata temperatura dell'acqua.

Se lo scarico invece dovesse avvenire in falda (ossia nel sottosuolo), occorre fare riferimento all'art. 31 del PTA "Scarichi nel sottosuolo", anche se nel caso in esame l'impatto pare essere limitato all'aspetto termico, in quanto le acque in esame non paiono essere interessate da contaminazione chimica ma solo da aumento della temperatura. Quindi in questo caso trova applicazione l'art. 31 del PTA, necessita autorizzazione da parte della Provincia e si applica la procedura di cui alle Linee guida applicative (DGR n. 80/2011) relativa all'art. 31. Le valutazioni e i controlli possono in questo caso essere semplificati dal fatto che l'acqua non presenta modificazioni chimiche ma solo un aumento della temperatura.

E' infine necessario tenere in considerazione le linee guida del'Autorità di Distretto Idrografico Alpi Orientali, che sono scaricabili dal link:

http://adbve.it/Documenti/pareriCT/rapporto%20CT%20geotermia_allegato%20parere%20pompe%20calore.pdf

OGGETTO: Art. 22 PTA. Rispetto dei limiti per impianto fitodepurazione
Richiedente: **Comune di Paese**
Mezzo richiesta: email

Data: email del 04/07/2013

Richiesta:

Un impianto di fitodepurazione di acque reflue assimilabili alle domestiche al servizio di una zona produttiva, capacità 80 a.e. è soggetto al rispetto di limiti? Si chiede questo perché la soglia S per il territorio comunale di Paese è 100 A.E. e, secondo l'art 21, comma 3 delle NTA al PTA si applicano alle domestiche gli stessi limiti delle urbane, ma solo sopra la soglia S. Dal momento che per un numero di a.e. superiore a 50 si applicano i sistemi previsti all'art. 22, anche se non è espressamente indicato, l'impianto di cui sopra è tenuto al rispetto dei rendimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo? Altro dubbio viene dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, visto che tutti gli scarichi, ad eccezione dei domestici e di quelli assimilati devono essere resi accessibili per i campionamento, parrebbe che gli scarichi domestici e assimilabili ai domestici non debbano rispettare limiti o rendimenti.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 12/07/2013

Risposta Regione Veneto:

Si applicano i rendimenti. Ciò non pare in contraddizione con l'art. 101 comma 3 del 152/06, in quanto la normativa regionale e i Piani regionali possono dare disposizioni aggiuntive e integrative rispetto alle norme nazionali. Inoltre: l'eccezione di cui parla l'art. 101 comma 3 del 152/06 pare riferita ai singoli scarichi domestici ed assimilati; in questo caso si tratta invece di un impianto di 80 AE.

OGGETTO: Art. 21 PTA - Scarichi fognari da civili abitazioni e pozzi assorbenti

Richiedente: **Privato**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 03/12/2012

Richiesta:

Il quesito riguarda l'interpretazione da dare all'ultimo capoverso del comma 6 - art. 21- Norme Tecniche P.T.A. Veneto, aggiunto rispetto alla precedente formulazione del 2009, nell'ultima versione approvata con D.G.R. n. 842 del 15.05.2012.

Riguardo all'Allegato A alla delibera 842 (quadro di raffronto con la precedente versione delle N.T.A del 2009), dalla lettura del commento relativo alla modifica introdotta d'ufficio, che si rifà anche alla circolare regionale n. 12 del 2002, è sopravvenuto un quesito motivato anche da un caso specifico, che si sintetizza di seguito:

è possibile che lo scarico fognario esistente di un edificio adibito a civile abitazione, realizzato a suo tempo conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla Delibera C.I. del 14.2.1977 (nello specifico con smaltimento finale nel terreno mediante pozzi assorbenti), e per il quale non siano intervenute successive modifiche quali-quantitative dello scarico stesso, sia da ritenersi di fatto ancora autorizzato? e se fosse così, quali potrebbero essere i termini temporali di adeguamento alle nuove prescrizioni normative, introdotte ad avviso dello scrivente solo a partire dal P.T.A. Veneto, e che escludono l'utilizzo dei pozzi assorbenti?

Si allega (qui è omesso tuttavia tale allegato, n.d.r.) una nota redatta sulla scorta della normativa esaminata, a cui peraltro è possibile che manchi qualcosa, causa impossibilità di reperimento.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 19/12/2012

Risposta Regione Veneto:

Gli uffici regionali avevano così risposto ad un quesito simile del comune di Ponte nelle Alpi nel giugno 2011:

“ 1. per quanto riguarda installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica con un numero di A.E. < 50, i pozzi assorbenti esistenti possono essere mantenuti, per le autorizzazioni

rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque. Ciò in quanto, secondo l'Allegato 5 capitolo "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc", punto 6, della D.C.I. 4/2/77, il pozzo assorbente deve essere preceduto da un trattamento di chiarificazione del liquame. Per i nuovi scarichi provenienti da installazioni od edifici isolati con un numero di A.E. < 50, va rispettato quanto specificato all'art. 21 delle Norme Tecniche del PTA."

Si ripropone pertanto la risposta sopra riportata; tuttavia, sulla base dell'art. 104 comma 1 del D.Lgs 152/2006 "E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo", si ritiene necessario precisare che, ai fini della tutela delle acque sotterranee, i pozzi assorbenti esistenti non devono scaricare nel sottosuolo, ma possono scaricare solamente all'interno del suolo, ove possono avvenire processi biochimici di degradazione delle sostanze contenute negli scarichi.

In caso di pozzo perdente esistente con scarico nel sottosuolo, lo scarico deve essere modificato in modo tale da avvenire all'interno del suolo.

Per la definizione di suolo e di sottosuolo si veda l'art. 6 lett. bb del Piano di tutela delle acque, nonché la L.R. 33/85, art. 59, comma 5, n. 2) (il suolo ... costituito dallo strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi...) e comma 7 ("Non sono corpi ricettori degli scarichi le falde idriche sotterranee, il sottosuolo costituito dagli strati di terreno sottostanti allo strato superficiale, ...").

Riguardo a eventuali tempi di adeguamento, si fa presente che il divieto di scarico nel sottosuolo era presente, come specificato sopra, anche da normativa previgente (D.Lgs 152/2006, L.R. 33/85 e succ. mod.) pertanto gli scriventi uffici non ritengono possibile stabilire tempi di adeguamento.

Infine si precisa che l'aggiunta dell'ultima frase al comma 6 dell'art. 21 (con DGR 842/2012) non tratta specificamente di pozzi assorbenti, ma serve per estendere la possibilità che l'autorizzazione allo scarico possa essere compresa nel permesso di costruire, nonché la possibilità di tacito rinnovo, anche agli scarichi da insediamenti isolati < 50 AE esistenti alla data di pubblicazione del Piano.

OGGETTO: Art. 21 PTA - Reflui domestici – Tacito rinnovo autorizzazione – Vasche Imhoff
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: email
Data: email del 16/10/2012

Richiesta:

Come anticipato da telefonata della settimana scorsa, si espone un quesito sulla questione reflui domestici.

1) L'art.21 cita che per un numero di A.E. inferiore a 50 è ammesso l'uso di sistemi individuali di trattamento elencati al comma 1) lettere a), b) e c). Nessuno di tali sistemi contempla lo scarico dei reflui direttamente in corso d'acqua, fatto salvo ovviamente il trattamento con vasca Imhoff ed in genere condensagrassi. Il punto a) prevede sì lo scarico in corso d'acqua ma per la parte che non va sul suolo in subirrigazione che non può essere di certo intesa come affinamento ma solo come sistema di scarico sul suolo.

E' quindi ammesso per scarichi domestici, pretrattati in vasca Imhoff, lo scarico in corso d'acqua?

Si evidenzia comunque che la legge in generale, fatte salve deroghe di livello diverso, vieta gli scarichi sul suolo. Tale limitazione non pare esserci per acque reflue urbane.

2) Altra questione riguarda il rinnovo delle autorizzazioni dei domestici, che spesso i tecnici comunali chiedono: come ci si regola con provvedimenti già rilasciati magari senza la dicitura "tacitamente rinnovabile": a scadenza va su richiesta rilasciato nuovo provvedimento con dicitura "tacitamente rinnovabile"? E per quelli con permesso a costruire? I dubbi sono vari, ma se c'è qualche indirizzo sul quale la Regione si è già espressa in merito alla questione rinnovi, è opportuno farlo sapere.

3) Vi è un caso strano di una lottizzazione dove forse in un vago progetto era prevista la realizzazione o l'allaccio ad un impianto di depurazione pubblico; ma ciò è rimasto in progetto.

Ora si chiede informalmente agli uffici provinciali se in attesa di un adeguamento è possibile autorizzare *n* vasche Imhoff (una per utenza) che giungono tramite rete della lottizzazione al corso d'acqua. La somma generale degli utenti è inferiore a 50. Le vasche Imhoff rimarrebbero comunque private, quindi autorizza il

Comune. Il dubbio sorge sulla ammissibilità di un sistema privato (non nucleo isolato) in mancanza di un servizio pubblico (vedi adempimenti art.20, agglomerati ecc). Non sono note pianificazioni di zona.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 25/10/2012

Risposta Regione Veneto:

1) E' ammesso per scarichi domestici, pretrattati in vasca Imhoff, lo scarico in corso d'acqua. Ciò in ragione del dettato del comma 1 dell'art. 21 che afferma: "...oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati". Il caso di vasca Imhoff che scarica direttamente in corso d'acqua può essere considerato un caso limite del caso a) del comma 1 dell'art. 21.

In ogni caso il divieto di scarico sul suolo (con deroghe), in base all'art. 30, vale anche per le acque reflue urbane, come si deduce dall'art. 30 stesso.

2) La nuova versione delle Norme Tecniche, art. 21 comma 6, specifica come comportarsi per quanto riguarda il rinnovo tacito. In questi casi, nulla vieta comunque che in occasione del primo rinnovo, per ulteriore chiarezza, possa essere inserita la dicitura, su richiesta, "tacitamente rinnovabile".

Ripporto, se può essere utile, una risposta data al Comune di Treviso a novembre 2011: "In riferimento all'art. 21, comma 6, è da considerarsi tacitamente rinnovata l'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del PTA e scaduta dopo l'entrata in vigore del PTA, per la quale sia stata presentata richiesta di rinnovo. Dopo questa richiesta di rinnovo (la prima presentata dal richiedente dopo l'approvazione del PTA), l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata a meno che non intervengano variazioni specificate al c. 6 dell'art. 21."

Faccio per completezza alcune considerazioni sugli assimilabili, anche in questo caso tratte da risposte date a precedenti quesiti di altri soggetti.

- *Da una risposta all'Azienda Gardesana Servizi (1/10/12), da una risposta data a vari gestori del S.I.I. (10/9/12) e da una risposta data al Comune di Venezia con lettera prot. 136714 del 22/3/12: "Si precisa che l'autorizzazione di scarichi assimilabili ai domestici non recapitanti in fognatura, ha validità di 4 anni e non è rinnovabile tacitamente."*

- *Da una risposta data a vari gestori del S.I.I. (10/9/12): "E' possibile ritenere che per lo scarico in fognatura di acque reflue assimilabili alle domestiche, di cui all'art 34 della deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15/05/2012, non debba essere emesso alcun atto autorizzativo ma solo un consenso/nulla osta del Gestore del Servizio Idrico Integrato, senza alcuna scadenza. Ciò sulla base, oltre che dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006, anche dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs 152/2006, il cui elenco di acque reflue assimilabili alle domestiche è valido "ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni" (...) "Anche se non ci sono limiti di legge, (...) per lo scarico di acque reflue assimilabili in fognatura, l'AATO ha facoltà di stabilire nel regolamento di fognatura eventuali specifici limiti in portata e/o in concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico. Inoltre, se le acque reflue sono state designate come assimilabili in base al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 (rispetto della tabella), se durante un controllo venissero riscontrati superamenti dei limiti di detta tabella, occorre rivedere la 'designazione' delle acque reflue come assimilabili."*

3) Prima di tutto occorrerebbe chiedere all'ATO o al BIM quali previsioni ci sono di allaccio al depuratore per quella zona dove c'è la lottizzazione. Occorre chiarire cosa sia tale "vago progetto" e quale sia l'impianto di depurazione pubblico al quale in teoria ci si doveva allacciare.

Se fosse un nucleo isolato, visto che la somma degli abitanti è < 50, sarebbe possibile realizzare le singole vasche Imhoff; ma come risulta dalla richiesta, non si tratta di insediamento o nucleo isolato, quindi si presume che sia tecnicamente possibile il collegamento alla rete fognaria pubblica per acque reflue urbane; inoltre, sarebbe fuori luogo autorizzare tante vasche Imhoff se poi entro un tempo abbastanza breve (da verificare) viene realizzato un allacciamento alla rete fognaria pubblica. Infine, se la lottizzazione è inserita in un agglomerato > 2000 AE, il collegamento alla rete fognaria è obbligatorio (art. 20 PTA, comma 1). E lo sarà dopo il 2014 anche per gli agglomerati < 2000 AE, sempre per l'art. 20 c. 1 del PTA.

OGGETTO: Art. 22, 23 PTA: Quaderni di registrazione in formato informatico
Richiedente: Gruppo Veritas
Mezzo richiesta: email
Data: email del 13/9/12

Richiesta:

Relativamente alle modalità di registrazione dei dati nel quaderno previsto dall'articolo 38 della l.r. 16/04/1985 n. 33 l'intenzione di Veritas sarebbe quella di scrivere il registro in Excel, in un foglio costruito sul modello previsto dalla circolare 35/1986, e, mensilmente, stampare i fogli così compilati, in modo da ottenere un registro cartaceo del tutto uguale a quello che attualmente è a scrittura manuale. La differenza sostanziale sta nel fatto che attualmente il registro è compilato, in modo cartaceo, con frequenza settimanale e, quindi consultabile in qualsiasi momento aggiornato; con le modalità richieste il registro sarebbe aggiornato su carta con frequenza mensile, mentre sarebbe aggiornato settimanalmente su file elettronico.

OGGETTO: Art. 22, 23 PTA: Quaderni di registrazione in formato informatico
Richiedente: Provincia di Venezia
Mezzo richiesta: email
Data: email del 27/9/12

Richiesta:

Se - come già accade da alcuni anni per gli impianti di gestione dei rifiuti o di trattamento delle acque reflue (urbane) - i registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere tenuti in forma automatica con le periodicità di registrazione e di restituzione tabulata su carta vidimata previste dalle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, tanto più i quaderni di registrazione di cui alla circolare 4 giugno 1986, n. 35 (che contengono dati ipoteticamente meno sensibili dei registri) possono essere tenuti allo stesso modo.

Per il quaderno di registrazione B.2.2 (potenzialità ≥ 10.000 abitanti equivalenti) è evidente che sia nel modello A che in quello B i dati devono essere registrati in forma automatica secondo le tempistiche indicate (quotidiane o bisettimanali per il modello A e settimanali per quello B); ritengo però che la sottoscrizione dei due modelli debba essere effettuata tassativamente l'ultimo giorno del mese cui si riferiscono o il primo giorno utile dopo eventuali giorni festivi o i fine settimana.

Si precisa poi che con l'allegato A, punto 7 alla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 10 maggio 2011, n. 578 sono state introdotte numerose modifiche sulla modalità di compilazione dei quaderni di registrazione mentre nell'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 in relazione al comma 9 dell'articolo 26 delle norme tecniche del piano di tutela delle acque si afferma che i quaderni di registrazione non sono soggetti né a vidimazione né a timbratura: per analogia si ritiene che lo stesso principio valga anche per il quaderno di manutenzione denominato B3.

Mezzo risposta: email
Data risposta: n. 2 email del 17/9/2012 e del 28/10/2012 con contenuto praticamente identico

Risposta Regione Veneto:

Gli uffici regionali, sentita anche l'ARPAV - DAP Venezia, concordano con la tenuta dei quaderni di registrazione in formato informatico, tanto più che quaderni di registrazione (nonché quelli di manutenzione) non devono essere vidimati. I dati sarebbero consultabili comunque settimanalmente, seppure in formato elettronico.

OGGETTO: art. 37 comma 9 PTA – Scarico di condotta pubblica per acque meteoriche che raccoglie anche acque reflue industriali. Regime prima applicazione provinciale.
Richiedente: Provincia di Verona
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 89689 del 22/8/12

Richiesta:

Ai sensi del c. 9 art. 37 del PTA, la Provincia è competente a rilasciare, in via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, autorizzazione al convogliamento di acque reflue industriali in condotte pubbliche riservate alle acque meteoriche (condotte "bianche").

Sul presupposto che l'autorizzazione al convogliamento, e quindi allo scarico, di acque reflue industriali in condotte di acque bianche è, anche per espressa disciplina regionale, straordinaria e connessa alla mancanza di idonei recapiti, si ritiene che il provvedimento di cui si tratta debba avere natura provvisoria sino a quando il Comune o Gestore non dispongano di un recapito finale effettivamente idoneo alla ricezione di acque reflue industriali.

Inoltre si ritiene che una corretta applicazione della disciplina regionale in esame escluda che in occasione dell'autorizzazione al convogliamento di acque reflue industriali nelle bianche, ricorra l'obbligo di una preventiva autorizzazione anche dello scarico della condotta bianca nel recettore finale.

Pertanto si informa che, salvo diverse disposizioni regionali in merito, questa Provincia rilascerà l'autorizzazione al convogliamento delle acque reflue industriali in condotta bianca solo a seguito di presentazione, da parte del Comune o Gestore, di un programma di adeguamento delle reti e per il periodo di tempo previsto come necessario per l'attuazione di detto programma.

Peraltro, in questo periodo, il Comune o Gestore della condotta bianca non saranno tenuti ad acquisire autorizzazione allo scarico nel recettore finale.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 436598 del 28/9/2012

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. n. 89689 del 22/8/2012, si concorda con il fatto che l'autorizzazione al convogliamento, e quindi allo scarico, di acque reflue industriali in condotta bianca, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del Piano di Tutela delle Acque, presenta carattere straordinario, è connessa alla mancanza di idonei recapiti e pertanto ha natura provvisoria, fino a quando Comune o Gestore non dispongano di un recapito finale idoneo alla ricezione di acque reflue industriali.

Si concorda altresì con la non necessità di una preventiva autorizzazione anche dello scarico della condotta bianca nel recettore finale.

Pertanto, si concorda anche con la decisione di codesta Provincia di rilasciare l'autorizzazione al convogliamento delle acque reflue industriali in condotta bianca solo a seguito di presentazione, da parte di Comune o Gestore, di un programma di adeguamento delle reti, e per il periodo di tempo previsto come necessario per l'attuazione di detto programma.

Si rammenta infine che, come specificato in DGR n. 80/2011 (Linee guida applicative del Piano di tutela delle Acque), le acque reflue industriali, prima di essere immesse in condotta bianca, devono rispettare i limiti riferiti al recettore finale della condotta bianca: ossia devono rispettare i limiti per le acque superficiali, se lo scarico della condotta bianca avviene in acque superficiali, o i limiti per lo scarico sul suolo se lo scarico della condotta bianca avviene sul suolo.

OGGETTO: Art. 37 PTA –Condotta di Via Strasilia a Bolzano Vicentino

Richiedente: **Provincia di Vicenza**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. n. 55267 del 24/7/12

Richiesta:

In riferimento all'istanza presentata dalla Latteria Sociale di Bolzano Vicentino, per l'autorizzazione dello scarico industriale nella condotta di Via Strasilia, si ricorda, come già comunicato nelle note della Provincia n. 80532 del 21/11/11 (ndr: convocazione della conferenza di servizi sulla condotta Via Strasilia) e n. 6454 del 25/1/12, che allo stato attuale la condotta di Via Strasilia si configura come una condotta di acque reflue urbane e pertanto il comma 9 dell'art. 37 del PTA, relativo alle condotte di acque meteoriche, non può essere applicato.

L'autorizzazione dei singoli scarichi nelle condotte fognarie di acque reflue urbane non è una competenza della Provincia e pertanto l'istanza di autorizzazione avanzata dalla ditta allo stato attuale in tale recapito non può essere accolta.

L'istanza può essere accolta e valutata soltanto nel caso in cui il recapito diventi di fatto una condotta di acque meteoriche avente i requisiti di cui al c. 5 dell'art. 39 delle NTA del PTA, cioè nel caso in cui l'Ente proprietario/gestore della condotta:

- a) elimini tutti gli scarichi di tipo domestico in essa afferenti;
- b) dichiari che si tratta di una condotta di acque meteoriche avente i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 39 delle NTA del PTA;
- c) fornisca il nulla osta allo scarico per le acque reflue produttive e meteoriche della ditta in oggetto nella condotta medesima;
- d) fornisca il nulla osta idraulico (oppure altro atto relativo agli aspetti idraulici) rilasciato dall'Ente gestore del corso d'acqua recettore dei reflui provenienti dalla condotta medesima.

Si informa pertanto la ditta che la pratica rimane sospesa per 60 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, decorsi i quali si procederà:

1. con l'avvio del procedimento per il rigetto dell'istanza e l'archiviazione della pratica, nel caso in cui la condotta non abbia acquisito i requisiti di effettiva condotta delle acque meteoriche; oppure
2. con l'esame della documentazione trasmessa e l'avvio del procedimento per l'autorizzazione allo scarico per le acque reflue produttive e meteoriche provenienti dallo stabilimento, nel caso in cui la condotta abbia acquisito i requisiti di condotta delle acque meteoriche di cui al c. 5 art 39 PTA:

Al Comune di Bolzano Vicentino si ricorda l'obbligo di attivarsi previsto al comma 15 dell'art. 20 del PTA "in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento di cui al comma 13, il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 3/8/2012

Risposta Regione Veneto:

In relazione alla Vostra prot. n. 55267/AMB del 24/7/12, in base all'altra corrispondenza finora ricevuta in merito*, ed a quanto appreso per le vie brevi pochi giorni fa dal Comune di Bolzano Vicentino, tutte le utenze domestiche precedentemente allacciate alla condotta delle acque meteoriche di Via Strasilia risultano ora collegate alla pubblica fognatura, situata lungo la medesima via, collegata all'impianto di depurazione di Via Zuccola.

In tal caso, pertanto, la condotta di acque meteoriche di Via Strasilia risulterebbe priva di scarichi domestici e si configurerebbe come una vera e propria condotta di acque meteoriche.

Quindi, a quanto risulta, in queste condizioni sarebbe possibile l'allacciamento della Latteria Sociale di Bolzano Vicentino nella condotta di acque meteoriche di Via Strasilia ai sensi dell'art. 37 comma 9 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), con l'obbligo del rispetto dei limiti allo scarico relativi al recettore finale della condotta stessa, e autorizzazione di competenza della Provincia. Si rammenta che in tal caso, come da art. 37 comma 9, si tratta di una situazione autorizzabile solo in via straordinaria.

In alternativa, la Latteria Sociale di Bolzano Vicentino potrebbe scaricare nella pubblica fognatura (anzi, è auspicabile che vi scarichi), sempre che la condotta fognaria nera esistente sia in grado di "sopportare" l'eventuale nuovo apporto industriale e sempre che il carico idraulico e inquinante dello scarico sia compatibile con la potenzialità e la tipologia dell'impianto di depurazione finale (art. 20 comma 9 PTA), con autorizzazione di competenza dell'AATO.

Inoltre, anche se per ipotesi fosse rimasto ancora qualche scarico domestico nella condotta acque meteoriche, la Latteria Sociale potrebbe scaricare ugualmente (sempre in via straordinaria come da art. 37 comma 9 PTA) nella condotta acque meteoriche rispettando i limiti per il recapito finale della condotta: il motivo è illustrato nella risposta che Vi abbiamo già dato via email il 25/11/11, che fa riferimento alle "condotte realizzate per l'allontanamento di acque meteoriche, quindi nate esclusivamente con funzione di gestione idraulica delle acque, e che con il tempo, per diversi motivi, si sono trasformate in collettori di acque reflue urbane" (Linee Guida applicative del PTA, DGR 80 del 27-1-11, art. 20, e risposta a due richieste della Provincia di Vicenza Vs. prot. n 26323 del 6/4/2009 e prot. n. 28095 del 9/4/2009).

* lettera prot. 17470 del 6/3/12 della Provincia di Vicenza; prot. 6454 del 25/1/12 della Provincia di Vicenza

OGGETTO: Art. 26 PTA - Autocampionatori – Parametri batteriologici-microbiologici
Richiedente: Provincia di Verona in collaborazione con ARPAV Verona
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 64544 del 13/6/2012

Richiesta:

Si chiede se per gli autocampionatori esistenti la Provincia deve in ogni caso prescrivere l'adeguamento entro 6 mesi o può farne a meno sulla base di una valutazione di ARPAV che ne accerti l'idoneità.

Si chiede se c'è un limite per i parametri microbiologici allo scarico in relazione all'uso irriguo del corpo idrico recettore dello scarico e se sia possibile utilizzare sempre l'acqua del corpo recettore per l'irrigazione, a meno che il Sindaco non abbia emanato specifica ordinanza di divieto di irrigare colture di prodotti edibili crudi.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 341844 del 24/7/2012

Risposta Regione Veneto:

Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida applicative del Piano di tutela delle Acque (DGR n. 80 del 27/1/11), qualora l'ARPAV accerti e documenti l'idoneità dei campionatori già installati, anche non autopulenti – auto svuotanti, e delle modalità della loro gestione, per la formazione di campioni rappresentativi medio-ponderati nelle 24 ore, non è necessario che la Provincia prescriva il loro adeguamento, in ragione della succitata verifica di idoneità.

Riguardo al limite batteriologico allo scarico recapitante su corpo idrico recettore destinato all'uso irriguo, va rispettato un valore limite di Escherichia coli non superiore a 5000 ufc/100 ml, sulla base di quanto stabilito all'art. 23, commi 1 e 2 delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque e alla tabella 1 allegato A del Piano stesso, durante i periodi di effettivo utilizzo irriguo del tratto di corpo idrico interessato. Va comunque considerato che l'idoneità dell'acqua per uso irriguo, oltre che dal parametro Escherichia coli, dipende dalla tipologia di coltura, dalle modalità di adacquamento e da altre caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua.

OGGETTO: Art. 26 PTA - Modifica parametri punto 7 DGR 578/2011
Richiedente: Provincia di Vicenza tramite Acque Vicentine
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 44052 dell' 8/6/2012

Richiesta:

Nel punto 7 (autocontrolli) della DGR 578/2011 si chiede di modificare i seguenti parametri:

- “Grassi e oli animali e vegetali” al posto di “sostanze oleose estraibili”;
- “Escherichia coli” al posto di streptococchi fecali, coliformi totali e fecali;
- “Azoto totale” al posto di TKN e fosforo totale in entrata e in uscita
- Solidi sedimentabili a 30' (ml/l) nella sezione ossidazione (al posto dei solidi sedimentabili a 90' (ml/l)

Si chiede di escludere i seguenti parametri:

- cloro residuo, per mancato utilizzo di disinfettanti a base di cloro;
- materiali grossolani, in quanto non esiste una metodica ufficiale né viene previsto un limite allo scarico;

- solidi sedimentabili in quanto non viene previsto un limite allo scarico (tuttavia: vedere ultimo punto sui parametri da modificare)

Si chiede che i parametri Temperatura e pH vengano rilevati in situ in quanto più attendibili.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 328458 del 16/7/2012

Risposta Regione Veneto:

Si premette innanzitutto che già il punto 7 della DGR n. 578/2011 stabiliva che le disposizioni di cui alla circolare 35/1986 si applicano per quanto non in contrasto con quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque. Ciò significa che, se ad esempio alcuni parametri previsti dalla circolare 35/1986 sono simili/riconducibili a parametri previsti dal Piano di Tutela delle Acque (e dal D.Lgs 152/2006), questi ultimi ovviamente prevalgono e sono quelli da analizzare effettivamente.

Ciò premesso, in merito alle Vostre specifiche richieste, si precisa quanto segue.

Modifiche di parametri da analizzare

Per quanto riguarda il parametro “grassi e oli animali e vegetali”, previsto nel PTA e dal D.Lgs. 152/06, si concorda con il suo utilizzo al posto del parametro “Sostanze oleose estraibili”.

Per quanto riguarda il parametro “Escherichia coli”, la DGR 578/2011 al punto 7 già prevedeva il suo utilizzo al posto dei parametri “Coliformi totali”, “Coliformi fecali” e “Streptococchi fecali”, in quanto trattasi di parametro previsto dal D.Lgs 152/2006 e dal PTA.

Per quanto riguarda il parametro “Azoto totale” al posto del parametro “TKN”, si concorda con tale sostituzione, in quanto l’Azoto totale è un parametro previsto dal D.Lgs 152/2006 e dal PTA.

Per quanto riguarda il fosforo, i fosfati come P-PO₄ si possono non analizzare in quanto parametro non incluso nel D.Lgs 152/06 e nelle colonne della tabella 1 all. A del PTA; si analizza invece il fosforo totale, in quanto presente nel D.Lgs 152/06 e nelle colonne della tabella 1 all. A del PTA.

Per quanto riguarda il parametro “solidi sedimentabili a 30’ ” nella sezione ossidazione, si concorda con il suo utilizzo al posto del parametro “solidi sedimentabili a 90’ ” per la motivazione da Voi riportata (il primo è un parametro maggiormente usato e riconosciuto a livello internazionale anche se diventa un parametro di valenza gestionale più che di controllo del rispetto dei limiti).

Esclusione dell’analisi di alcuni parametri

Per quanto riguarda il parametro “cloro residuo”, si concorda con l’esclusione dell’analisi di questo parametro nel caso di mancato utilizzo nell’impianto di sistemi di disinfezione a base di cloro. Il cloro residuo va invece analizzato finché nell’impianto si usano sistemi di disinfezione a base di cloro, tenendo presente le disposizioni in merito delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque.

Per quanto riguarda il parametro “materiali grossolani”, si concorda con l’esclusione dell’analisi di questo parametro per la motivazione da Voi riportata (non esiste una metodica analitica ufficiale né viene previsto un limite allo scarico).

Parametri Temperatura e pH

Per quanto riguarda i parametri Temperatura e pH, in accoglimento della Vostra richiesta, si ritiene preferibile che la loro rilevazione venga effettuata in situ in quanto più rappresentativa delle condizioni al momento del prelievo, e non in laboratorio.

Si concorda infine con la concessione della moratoria temporale così come richiesta, a motivo delle discrepanze tra i parametri sopraindicati.

OGGETTO: Art. 11 PTA - Chiarimenti sull’applicazione c. 8 art. 11 del PTA, in riferimento al caso del mercurio nelle acque sotterranee di alcuni comuni trevigiani

Richiedente: **AATO Laguna di Venezia**
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 401 del 4/5/2012

Richiesta:

Visto il caso di inquinamento da mercurio (inizio 2011) in alcune falde sottostanti in territorio di alcuni comuni trevigiani (tra cui Preganziol e Quinto di Treviso), da una prima lettura del comma 8 dell'art. 11 delle NTA del PTA è necessario intraprendere azioni finalizzate alla chiusura dei pozzi che attingono l'acqua da tali falde affinché non vi sia uno sversamento eccessivo di mercurio nei corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, ormai vulnerabili.

L'AATO si è attivata, insieme ai Comuni e a VERITAS, per censire gli abitanti, ricadenti nell'area interessata dall'inquinamento, dotati di approvvigionamento potabile autonomo, non collettati al servizio di fognatura o che saranno a breve serviti dall'estensione della rete di acquedotto programmata dall'AATO.

Si chiede quale sia la concentrazione di mercurio che debba ritenersi come significativa ai fini di un suo possibile trasferimento nell'ambiente.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 259921 del 5/6/2012

Risposta Regione Veneto:

Si fa presente che:

- in uno scarico sul suolo o nel sottosuolo non ci deve essere mercurio: infatti l'art. 30 comma 7 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) vieta lo scarico sul suolo di mercurio, e l'art. 31 vieta in generale lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, a maggior ragione per sostanze pericolose quali il mercurio.
- nel caso di scarico in corpo idrico superficiale, se la concentrazione allo scarico supera i 5 µg/L (limite di tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006), lo scarico è vietato; se la concentrazione allo scarico è inferiore o uguale a 5 µg/L, lo scarico è permesso. In ogni caso l'ARPAV può stabilire, per motivi legati per esempio a particolarità ambientali o utilizzo (per es. potabile) dell'acqua, limiti di concentrazione inferiori a 5 µg/L (si fa presente che 1 µg/L è il valore limite per il mercurio per l'utilizzo potabile, in base al D.Lgs 31/2001). La competenza all'ARPAV è attribuita dallo stesso art. 11 delle Norme Tecniche del PTA: "... sostanze pericolose individuate come significative dal competente dipartimento provinciale ARPAV".

OGGETTO: Art. 26 PTA - chiarimenti su DGR 578/2011 (controlli e delega)
Richiedente: **Centro Veneto Servizi**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 2/2/2012

Richiesta:

Si chiedono alcuni chiarimenti in relazione alla DGR 578/11, in particolare per il punto 7-autocontrolli:

- Per gli impianti di depurazione >10000 AE, andranno eseguite le analisi previste per i depuratori >20000 AE, con l'aggiunta dei parametri E.Coli, Azoto totale, Fosforo totale settimanali e solidi sospesi in vasca di ossidazione bisettimanali, l'inserimento di nuovi parametri non previsti nei modelli della CR 35/86, vanno aggiunti come colonne allo stesso modello con conseguente modifica (eventualmente se deve essere autorizzata e da chi) o devono essere riportati in fogli aggiuntivi? L'autocontrollo in base alla 152/06 viene superato da quello previsto dai registri, la DGR cita 52 campioni anno (settimanali) ma nei quaderni i controlli (che vengono eseguiti in laboratorio) sono bisettimanali, si intende autocontrollo solo l'analisi settimanale?
- Per gli impianti di depurazione con potenzialità 2000 – 10000 AE, andranno eseguite le analisi previste per i depuratori con potenzialità 10000 – 20000, attualmente gli impianti con potenzialità <10000 non sono dotati di autocampionatore per cui ogni autocontrollo riportato nei quaderni, viene eseguito su campioni istantanei, tranne quelli previsti dalla 152/06 (4 campioni all'anno su prelievo 24 ore), si continuerà con queste modalità di campionamento?

- La DGR 578/11 fissa un anno come tempo di adeguamento per gli impianti con potenzialità 2000-5000 AE e 10000-20000 AE, però alcune modifiche vanno fatte anche per gli impianti >20000 AE (aggiunta del parametro solidi sospesi in vasca di ossidazione bisettimanale, Azoto totale e Fosforo totale settimanali). Per impianti CVS <1000 AE ubicati in provincia di Padova è in uso un registro con parametri imposti in autorizzazione allo scarico, si dovrà riprendere l'uso del mod.B.2.4 previsto dalla CR 35/86, lo stesso vale per gli impianti CVS ubicati nella provincia di Vicenza. Per questi >20000 e <2000 il tempo di adeguamento è sempre un anno dalla pubblicazione della DGR 578/11?
- Per quanto riguarda le analisi: attualmente il parametro "TKN (azoto kjeldahl)" è sostituito dal parametro "TN (azoto totale)", che risulta più cautelativo e sui registri alla voce TKN viene riportato il valore del TN (al momento della trasmissione dei dati medi alla Regione e all'AATO, sotto le tabelle riassuntive viene evidenziato quanto sopra). Al posto del parametro "solidi sospesi totali" sui fanghi biologici (ossidazioni), viene eseguito il "residuo 105°C". Posso continuare ad eseguire le analisi come sopra? Negli impianti >10000, le voci TKN e TN sono riunite nella voce TN. Se nell'impianto sono presenti più di una vasca di ossidazione, nel quaderno devono essere riportati i solidi totali (o residuo 105°C) per tutte?
- Per i depuratori con potenzialità >20000 AE, al controllo settimanale, è obbligatorio eseguire ancora l'analisi del cloro residuo essendo lo stesso vietato? Alcuni parametri in ingresso (Nitrati, Nitriti, Fosfati), devono essere obbligatoriamente eseguiti anche se sono praticamente sempre assenti?

Mezzo risposta: email
 Data risposta: email del 6/3/2012 e 4/4/2012

Prima Risposta Regione Veneto (6/3/12):

Si risponde per ora parzialmente ai quesiti posti. Per la questione rimanente, si attendono delucidazioni dall'ARPAV.

- 1) l'aggiunta dei parametri nuovi, per ora, può essere fatta nei vecchi modelli, inserendo colonne aggiuntive (senza chiedere per questo un'autorizzazione in quanto trattasi di disposizione già approvata da una DGR, appunto la 578/11) oppure inserendo fogli aggiuntivi. Per quanto riguarda la frequenza, in effetti pare che ci sia una contraddizione nella circolare 35/86, essendoci sia una tabella che tratta di analisi bisettimanali, sia una tabella che tratta, anche per i medesimi parametri, di analisi settimanali. In delibera è stato scritto "settimanali" perché era la frequenza maggiore fra le due. Ma in effetti l'incongruenza permaneva già dal 1986.
- 2) In realtà, per gli impianti di depurazione con potenzialità 2000 – 10000 AE, andranno eseguite le analisi previste originariamente per i depuratori con potenzialità 5000 – 20000. Non essendoci autocampionatore, gli autocontrolli vengono eseguiti come campione medio di 24 ore (come da art. 26 comma 1 PTA) senza l'utilizzo di autocampionatore. La frequenza è di 4 campioni/anno (se lo scarico è conforme) fino a 9999 AE, e di 12/anno oltre i 10000 AE, come da all. 5 al 152/06.
- 3) Per gli impianti > 20000 AE il tempo di adeguamento è, per analogia, sempre un anno dalla pubblicazione della DGR 578. L'assenza di tale indicazione per tali impianti è un refuso. Anche gli impianti tra S e 2000 avrebbero dovuto tenere conto della circolare 35/86 e quindi anche di quanto disposto dalla DGR 578 che ne modifica le soglie. Il tempo di adeguamento è ragionevolmente lo stesso.
- 4) E' possibile continuare a sostituire il parametro TKN con il parametro TN (azoto totale), in quanto il TKN non è un parametro incluso nelle colonne della tab. 1 allegato A del PTA. Per la questione del residuo 105°C vedasi sotto la risposta data il 4/4/2012.
- 5) Il cloro residuo va controllato finché nell'impianto si usano sistemi di disinfezione a base di cloro. I fosfati come P-PO₄ si possono non analizzare in quanto parametro non incluso nelle colonne della tabella 1 all. A del PTA e in quanto è già presente il P totale nelle colonne della tabella 1 all. A del PTA. I nitriti (o azoto nitroso) sarebbe preferibile analizzarli, ad avviso degli scriventi uffici, in quanto a volte è capitato che fossero presenti in uscita in concentrazioni superiori al limite. Anche i nitrati è meglio analizzarli, per poter meglio monitorare i processi di rimozione dell'azoto.

Seconda Risposta Regione Veneto (4/4/2012):

L'ARPAV provinciale di Venezia conferma che sui fanghi biologici viene analizzato il residuo 105°C (non i solidi sospesi totali). Quindi è possibile, per questa matrice, proseguire in questo modo.

OGGETTO: Art. 26 PTA - DGR n. 578/2011 - Autocontrolli
Richiedente: SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: email
Data: email del 17/4/2012

Richiesta:

Al fine di programmare correttamente gli autocontrolli da eseguire per gli impianti di depurazione gestiti dalla Scrivente, si richiedono ulteriori chiarimenti in merito a quanto previsto dalla delibera in oggetto. In particolare:

- a quale intervallo di soglia appartengono gli impianti di depurazione aventi potenzialità pari a 2.000 A.E.? Soglia S – 2.000 A.E. oppure 2.000 – 10.000 A.E.?

- per gli impianti con potenzialità ≥ 10.000 A.E. la delibera in oggetto impone una frequenza di autocontrollo settimanale (52 campioni/anno). Non risulta chiaro che cosa si intenda per “autocontrollo settimanale”, in quanto se per tali impianti bisognerà applicare gli autocontrolli previsti nel modulario B.2.2. della circolare regionale 35/86 (precedentemente richiesti per impianti con potenzialità ≥ 20.000 A.E.), come previsto dalla delibera in oggetto, ci sono alcuni parametri che dovranno essere controllati con frequenza bisettimanale e altri addirittura giornalmente. Inoltre, nitriti e nitrati vanno analizzati (con frequenza settimanale) solo in uscita o anche in ingresso impianto?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 17/4/2012 e 11/5/2012

Prima Risposta Regione Veneto (17/4/12):

Gli impianti con potenzialità pari a 2000 AE appartengono all'intervallo di soglia 2000-10000 AE (o meglio 2000-9999 AE). Vedasi comma 5 art. 26 del Piano di tutela acque e allegato 5 alla parte III del 152/06, capitolo 1.1, ultime due tabelle.

Seconda Risposta Regione Veneto (11/5/12):

Per gli impianti di potenzialità ≥ 10000 AE (prima ciò valeva per gli impianti ≥ 20000 AE) la frequenza di autocontrollo “base” è settimanale. Come indicato nella circolare 35/86 e nella DGR 578/2011, alcuni dei parametri vanno analizzati con frequenza bisettimanale (2 volte/settimana) e altri giornalmente, soprattutto se tali frequenze venivano già applicate prima dell'entrata in vigore della DGR 578/2011. D'altra parte la “coincidenza” tra i parametri “bisettimanali” ed alcuni parametri “settimanali” permaneva fin dall'emanazione della Circolare 35/86.

Pertanto il nuovo provvedimento della Giunta, ad esclusione di quanto sopra evidenziato relativamente alla diversa soglia di applicazione, non apporta modifiche a quanto già in essere sulla frequenza dei campionamenti.

Nitriti e nitrati vanno analizzati anche in ingresso all'impianto.

OGGETTO: Art. 34 PTA - acque reflue assimilabili alle domestiche
Art. 38 PTA - Scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
Art. 39 PTA - Acque meteoriche di dilavamento
Richiedente: SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 9463 del 18/7/2011

Richiesta:

1. Scarichi da assoggettare alla disciplina delle acque reflue domestiche

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema

2. Acque reflue prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

3. Richiesta di delucidazioni in merito a quanto previsto all'Art. 34 comma 1. punto c) delle NTA del PTA/2009

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

4. Scarichi derivanti da attività di cantina "con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità"

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

5. Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

Secondo quanto previsto all'art. 38 delle NTA del PTA/2009 e a quanto esplicitato in merito nella DGR n. 80 del 27.01.2011, non sono previste deroghe per gli scarichi industriali che confluiscono nella rete fognaria mista con presenza di sfiori posti lungo la stessa o in testa all'impianto ricevente. A tal proposito si richiede:

- a. se suddetta impossibilità di deroga sussista anche nel caso in cui l'impianto ricevente sia provvisto di un bypass ubicato non in ingresso impianto ma a valle dei relativi pretrattamenti (grigliatura, dissabbiatura e disoleatura) e le cui acque vengano convogliate nel corpo idrico recettore dopo essere state sottoposte a trattamento di disinfezione;
- b. entro quando le attività già allacciate con deroga alla pubblica fognatura mista dotata di sfioratori debbano adeguarsi secondo quanto previsto all'art. 38 delle NTA del PTA/2009: 01.12.2012 oppure (come si ritiene corretto interpretare la dizione: "entro il 2012) il 31.12.2012?

6. Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 385471 del 12/8/2011

Risposta Regione Veneto:

1. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
2. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
3. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
4. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
5. a) Si ritiene che l'impossibilità di deroga sussista anche nel caso in cui l'impianto ricevente sia provvisto di un by-pass ubicato a valle dei pretrattamenti e le cui acque vengano convogliate nel corpo recettore dopo disinfezione: i pretrattamenti e la disinfezione infatti non sono sufficienti ad abbattere la maggior parte degli inquinanti presenti nelle acque reflue. b) L'adeguamento deve avvenire entro il 31/12/2012. *Vedasi anche versione modificata e integrata delle Norme Tecniche approvata con DGR 842/2012.*
6. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*

OGGETTO: Art. 33 PTA - Sfiotori di piena delle reti fognarie miste
Richiedente: Provincia di Treviso
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 38105 del 3/4/2012 (Destinatario: Direzione Tutela Ambiente)

Richiesta:

Gli impianti di depurazione della provincia di Treviso sono spesso dotati di deviatori di “troppo pieno” realizzati successivamente alla progettazione, in situazioni di emergenza, nei casi in cui la portata effettiva della rete servita risultava fortemente influenzata da acque parassite.

In attesa del programma di adeguamento dell’AATO, la Provincia di Treviso ha individuato alcuni criteri per indirizzare le modifiche più urgenti e prescrivere le condizioni gestionali più opportune per by-pass e sfiori. Le questioni rilevate sono le seguenti (per le quali si chiede se la Regione concorda):

- 1) non può essere considerata mista una fognatura che in tempo secco raccoglie acque bianche da infiltrazioni naturali o scarichi impropri. Qualsiasi by-pass di rete nera è considerato “di emergenza”, va quindi autorizzato e la sua attivazione deve essere comunicata alla Provincia quale “anomalia funzionale”.
- 2) I by-pass presenti all’impianto di sollevamento possono essere considerati alla stregua di “ultimo sfioro in prossimità dell’impianto di depurazione”; tale sfioro può essere attivato solo quando la portata è superiore a 3 volte la portata media in tempo secco; Lo scarico dello sfioro non viene autorizzato, tranne che dal punto di vista idraulico.
- 3) Il by-pass presente a valle della sezione primaria rilascia acqua “trattata”. In generale deve quindi scaricare a monte del pozzetto di controllo fiscale. Tuttavia il PTA prevede al comma 3 che gli sfioratori che rispettano le condizioni di cui al comma 2 non sono comunque soggetti ad autorizzazione, tranne che dal punto di vista idraulico. Si ritiene quindi che, se la sezione primaria è dimensionata per il trattamento della $3Q_{m\text{secco}}$, e tale by-pass viene attivato solo quando la portata è superiore a $2xQ_{m\text{secco}}$, possa scaricare analogamente o congiuntamente allo sfioro di cui al punto precedente.
- 4) Nelle situazioni di provvisorietà, laddove sono stati installati, con nulla-osta o autorizzazione, sfioratori per le portate di pioggia su rete nera, è necessario procedere celermente a un adeguamento.

Mezzo risposta: lettera (a firma dott. Benassi Direzione Tutela Ambiente)
Data risposta: lettera prot. 173554 del 12/4/12

Risposta Regione Veneto:

- 1) La definizione di “fognatura mista” è data dall’art. 6, c. 1 lett. p delle NTA del PTA. Tale tipo di fognatura è progettata per collettare portate ben superiori ad una fognatura nera, che teoricamente, colletta solo reflui provenienti da attività antropiche domestiche e produttive. Eventuali contributi su rete separata provenienti ad esempio da infiltrazione di acque parassite o di acque meteoriche non autorizzate sono da considerarsi anomalie da correggere e non modificano la tipologia di rete fognaria. Si condivide che la rete nera separata possa essere dotata di by-pass di emergenza la cui attivazione deve ritenersi di natura straordinaria e causata esclusivamente da gravi anomalie funzionali che vanno tempestivamente risolte e immediatamente comunicate agli enti proposti alla vigilanza.
- 2) Lo sfioro presso il quale può ritenersi adeguato un rapporto minimo pari a 1/3 tra la portata media in tempo secco e la portata conseguente a precipitazione atmosferiche è esclusivamente l’ultimo immediatamente a monte dei trattamenti primari, mentre per tutti gli altri sfioratori, lungo la rete, tale rapporto deve essere pari ad almeno 1/5. Si evidenzia che nel caso in esame, lo sfioro presso il sollevamento situato esternamente alla recinzione impianto, non essendo l’ultimo sfioro prima dei trattamenti primari, potrà sfiorare non se $> 3 Q_m$, ma solo se $> 5 Q_m$.
- 3) Il by-pass a valle dei trattamenti primari e a monte del trattamento biologico deve garantire un rapporto minimo pari a 1/2: si ritiene che tale sfioro, che lo sfioro in testa all’impianto (di cui al punto 2), e gli sfiori lungo la rete fognaria, non siano soggetti ad autorizzazione se non dal punto di viste esclusivamente idraulico; pertanto il recapito nel corpo idrico degli eventuali sfiori presenti presso l’impianto di depurazione va possibilmente tenuto separato dallo scarico dell’impianto di depurazione o, comunque, scaricato convogliano congiuntamente le rispettive portate esclusivamente a valle del pozzetto di controllo fiscale.

- 4) Si rinvia a quanto riportato al punto 1 e si condivide la necessità di procedere più velocemente possibile alla soluzione dell'anomalia funzionale.

OGGETTO: Artt. 21, 22 e 34 PTA - Durata autorizzazione allo scarico
Richiedente: Comune di Venezia
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 114134 del 13/3/2012

Richiesta:

- 1) All'art. 21 si chiede conferma del fatto che la validità dell'autorizzazione degli scarichi domestici provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura, per un numero di A.E. inferiore a 50, sia di 4 anni rinnovabile tacitamente.
- 2) All'art. 22 si chiede se anche per gli scarichi domestici con un numero di A.E. fra 51 e 2000 sia applicabile il termine di 4 anni con rinnovo espresso (ex D.Lgs 152/06) o se sia applicabile il rinnovo tacito.
- 3) All'art. 34 (acque reflue assimilabili alle domestiche) al c. 8 si esclude il rinnovo tacito per i casi dell'art. 34.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 136714 del 22/3/12

Risposta Regione Veneto:

- 1) Per i casi di cui all'art. 21 comma 6 del PTA, si conferma la possibilità di rinnovo tacito dell'autorizzazione.
- 2) Per gli scarichi domestici con un numero di A.E. compresi tra 51 e 2000 (art. 22 PTA) è applicabile il termine di 4 anni di validità dell'autorizzazione, con rinnovo espresso della stessa, ex D.Lgs 152/2006.
- 3) Nel caso dell'art. 34 comma 8, si conferma che l'autorizzazione di scarichi assimilabili ai domestici ha validità di 4 anni e non è rinnovabile tacitamente. Ciò in quanto si ritiene necessario mantenere un controllo su tipologie di scarichi che sebbene siano simili ai domestici, sono più soggetti a variazioni che possono andare anche nella direzione dell'aumento del carico e/o del peggioramento della qualità delle acque reflue.

OGGETTO: Art. 26 PTA - DGR n. 578/2011 - Autocontrolli
Richiedente: SISIP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: email
Data: email del 2/2/2012

Richiesta:

Non risulta chiaro se le modifiche apportate da suddetta delibera, in particolare per quanto riguarda i "requisiti per il campionamento e le analisi" e gli "autocontrolli" degli scarichi degli impianti di acque reflue urbane (vedasi punti 4) e 7) della suddetta Delibera), sono da intendersi valide solo nel caso di delega ai gestori del controllo dei suddetti scarichi o, invece, come un'integrazione rispetto a quanto già previsto dalla Circolare n. 35/1986 e quindi da applicarsi anche nel caso in cui non sia prevista la delega. In quest'ultimo caso, considerato che, secondo quanto citato al punto 7) della DGR n.578 del 10.05.2011 "...Per gli impianti di potenzialità compresa tra 2000 e 5000 AE e per quelli di potenzialità compresa tra 10.000 e 20.000 AE il tempo di adeguamento alle suddette disposizioni è di un anno dalla data di pubblicazione delle presenti linee guida...", entro maggio 2012 sarebbe necessario provvedere, come minimo, alla modifica dei registri degli impianti e delle modalità di autocontrollo dei relativi scarichi finora adottate.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 6/2/12

Risposta Regione Veneto:

I "requisiti per il campionamento e le analisi" e gli "autocontrolli" degli scarichi degli impianti di acque reflue urbane (punti 4 e 7 della Delibera 578/2011), sono da applicarsi anche nel caso in cui non sia prevista la delega. Si conferma quindi la scadenza del maggio 2012 sotto riportata.

OGGETTO: Art. 21 c. 6 PTA – Rinnovo tacito autorizzazione allo scarico
Richiedente: Comune di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 10/11/2011

Richiesta:

In merito all'art. 21, c. 6, delle NTA del Piano Tutela Acque si chiede un chiarimento in relazione all'applicabilità della norma in riferimento ad una autorizzazione rilasciata in data 10-07-2007 (prima dell'approvazione del PTA - DCR 507/2009) e scaduta in data 10-07-2011.

Per la Regione che ha introdotto questa norma relativa al rinnovo tacito (valevole per determinati impianti con A.E. <50, relativi a reflui domestici o assimilabili) significa che non serve fare il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico ancorché rilasciate prima dell'entrata in vigore di questa norma?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 14/11/11

Risposta Regione Veneto:

In riferimento all'art. 21, comma 6, è da considerarsi tacitamente rinnovata l'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del PTA e scaduta dopo l'entrata in vigore del PTA, per la quale sia stata presentata richiesta di rinnovo. Dopo questa richiesta di rinnovo (la prima presentata dal richiedente dopo l'approvazione del PTA), l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata a meno che non intervengano variazioni specificate al c. 6 dell'art. 21.

OGGETTO: Art. 22 comma 17 PTA - Nulla osta idraulico
Richiedente: Comune di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 18/11/2011

Richiesta:

In relazione agli scarichi (sia di acque reflue che meteoriche), in alcuni casi sussiste un dubbio, ossia quando gli interessati dichiarano di scaricare in un canale in proprietà privata che poi va a confluire in un corso d'acqua demaniale (per es. il fiume Sile).

Più di una volta ci si è trovati con dichiarazioni da parte dei professionisti i quali dicono che verbalmente il Genio Civile di Treviso, nei casi in cui lo scarico (il tubo) recapita in un fosso privato che poi confluisce in un fosso demaniale più lontano, non ritiene necessario il rilascio del nulla-osta idraulico di loro competenza.

Per esempio si è presentato un caso riguardante una richiesta di scarico acque reflue dove l'interessato dichiara espressamente che il tubo di scarico recapita in un fosso privato poi confluisce nel fosso denominato "Dossion" demaniale. Ha allegato alla pratica la dichiarazione del Consorzio, che si allega (See attached file: Dichiaraz_Brentella.pdf).

Al fine di applicare correttamente la norma regionale (art.22 c. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela Acque regionale approvato con D.C.R. n. 507 del 5/11/2009 e relative Linee guida approvate con D.G.R. n. 80 del 27/01/2011) e prima di inviare una richiesta di documenti integrativi, si vorrebbe essere sicuri se sia corretto richiedere, in questo caso, anche il nulla-osta idraulico del Genio Civile, in ragione del

fatto che lo scarico, pur essendo il tubo sversante ubicato in fossato privato, poi di fatto il tutto va a confluire in ultima analisi, in alveo demaniale.

Si attende cortese riscontro alla presente, anche al fine di chiarire definitivamente la corretta interpretazione normativa da applicare in riferimento a tutti i casi analoghi a quello citato.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 18/11/11

Risposta Regione Veneto:

Nei casi segnalati, come specificato nelle Linee Guida applicative del PTA (DGR n. 80/2011, parte relativa all'art. 22 PTA, comma 17) è necessario il nulla osta idraulico del Genio Civile o il parere favorevole da parte dell'Autorità competente per gli aspetti idraulici, anche se lo scarico non recapita direttamente nel corso d'acqua "pubblico", ma in un corso d'acqua privato che poi confluisce nel corso d'acqua "pubblico". Ciò in quanto il tutto va a confluire in un corso d'acqua "pubblico".

Il gestore/proprietario del corso d'acqua privato che costituisce il corpo recettore diretto, darà un mero consenso allo scarico, non essendo un ente con competenze in campo idraulico.

OGGETTO: Art. 22 comma 17 PTA - Nulla osta idraulico
Richiedente: Comune di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 29/11/2011

Richiesta:

In via informale, si trasmettono due dichiarazioni presentate da un professionista a fronte della richiesta del Comune di acquisire il nulla-osta idraulico e i consensi dei confinanti in relazione ad uno scarico recapitante nel Sile, previo allaccio ad un fosso intubato transitante in proprietà privata.

Le norme del PTA e relative linee guida emanate dalla Regione pongono due generi di difficoltà: 1) acquisire i consensi dai privati; 2) acquisire il nulla-osta idraulico dall'autorità idraulica competente (Genio Civile o Consorzio). Le norme regionali vengono contestate nella loro applicabilità pratica, non solo dai professionisti, per la difficoltà ad acquisire i consensi da parte dei privati (per es. nel caso in cui si dovrebbe acquisire il consenso da una miriade di proprietari, alcuni dei quali poi avanzerebbero anche pretese economiche non dovute), ma anche (come si legge nelle dichiarazioni), dallo stesso personale della Regione operante presso il Genio Civile di Treviso.

Si chiede di fare chiarezza individuando una soluzione che trovi applicabilità sul piano della realtà pratica, rispetto alle due problematiche sopra richiamate, anche perché è auspicabile che gli uffici regionali centrali e quelli del Genio Civile forniscano una risposta univoca alla questione. Per gli uffici comunali è necessario avere quanto prima una risposta, al fine di poter rilasciare i provvedimenti nei tempi di legge, evitando di generare difficoltà nei confronti degli utenti.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 15/12/11

Risposta Regione Veneto:

In relazione alla richiesta via e-mail di martedì 29/11/2011, per quanto riguarda l'acquisizione del consenso allo scarico da parte dei privati, la finalità delle disposizioni delle Linee Guida applicative del Piano di tutela delle acque (PTA) (DGR n. 80 del 27-1-11) relative agli artt. 22 comma 17 e art. 23 comma 9 ("nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private))" è quella di garantire che siano acquisite le necessarie autorizzazioni da parte dei proprietari. Tuttavia, nei casi come quello in esame, in cui esiste già una servitù attiva, occorre verificare il tipo di servitù in atto, se ad esempio già di fatto esiste la possibilità di scaricare e con quali eventuali prescrizioni. In questa situazione, si ritiene che non occorra acquisire un nuovo consenso allo scarico da parte dei singoli proprietari e si evita quindi un inutile allungamento dei tempi di istruttoria delle pratiche, senza peraltro pregiudicare i diritti dei singoli proprietari di valle.

Nei casi in cui invece non esista una servitù, o diritti che producano il medesimo effetto, occorre acquisire il consenso del proprietario.

Per quanto riguarda il rilascio del nulla osta idraulico da parte del Genio Civile di Treviso, il Piano di Tutela delle acque (artt. 22 comma 17 e 23 comma 9) stabilisce l'obbligo dell'acquisizione del "nulla osta idraulico" rilasciato dall'Autorità competente e in particolare dal Genio Civile per il demanio idrico regionale. Laddove tuttavia gli strumenti urbanistici vigenti prevedano già la compatibilità idraulica per lo smaltimento delle acque reflue di lottizzazioni in essere o pianificate, in un determinato corpo idrico, deve naturalmente intendersi come acquisito il nulla osta idraulico. In altre parole se lo strumento urbanistico prevede già la compatibilità idraulica non sarà necessario acquisirla per ogni singolo scarico in corso di autorizzazione, viceversa quando lo strumento urbanistico non consideri in questo senso gli aspetti idraulici, questo dovrà essere opportunamente adeguato.

Si fa presente che il Genio Civile (o il consorzio di bonifica a seconda dei casi) dovrebbe avere il quadro il più possibile completo, dal punto di vista idraulico, delle portate che afferiscono ai propri corsi d'acqua al fine di ottimizzare la loro gestione, specialmente in caso di piena, nonché la possibilità di negare il nulla osta idraulico nel caso in cui le portate dovute ad ulteriori scarichi non dovessero essere compatibili con il carico idraulico sostenibile dai corsi d'acqua demaniali (o consorziali). Peraltro, le Linee Guida applicative del PTA dispongono che: "Se non è possibile sapere dove il fosso recapita, o se si ritiene che esso si disperda, e contemporaneamente il fosso è sufficientemente lontano da corsi d'acqua recettori, si ritiene che lo scarico recapiti sul suolo."

In ogni caso l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, non essendo competente in materia idraulica, una volta che l'Autorità idraulica si è espressa (con il rilascio di nulla osta idraulico oppure con argomentazioni diverse) può procedere con l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Un eventuale problema di incompatibilità tra i tempi del rilascio delle autorizzazioni allo scarico (90 giorni) e quelli del rilascio del nulla osta idraulico può essere risolto se il nulla osta idraulico viene chiesto, da parte del richiedente, direttamente all'Autorità idraulica, prima di presentare domanda di autorizzazione allo scarico. Una volta acquisito il nulla osta idraulico (oppure le argomentazioni diverse adottate dall'Autorità idraulica), il richiedente presenta domanda di autorizzazione allo scarico allegando il nulla osta idraulico stesso (oppure le argomentazioni diverse adottate dall'Autorità idraulica). In questo modo l'Ente competente all'autorizzazione allo scarico riceve una domanda di autorizzazione già corredata di nulla osta idraulico (oppure di argomentazioni diverse adottate dall'Autorità idraulica) ed è quindi in grado di rispettare i tempi previsti per l'autorizzazione allo scarico.

OGGETTO: Art. 24 PTA - Impianti di depurazione dei reflui urbani. Progetti di adeguamento per il rispetto dei limiti più restrittivi previsti dal PTA/2009

Richiedente: Provincia di Treviso

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. n. 31402 del 16/3/2012 (Destinatario: Direzione Tutela Ambiente)

Richiesta:

La DGR 80/2011 prescrive che per gli impianti soggetti a limiti più restrittivi rispetto a prima del PTA, o per quelli ora soggetti a limiti mentre prima non lo erano, i gestori debbano predisporre un piano di adeguamento ai nuovi limiti. La Provincia di Treviso ha dato ampia pubblicità a tale possibilità, puntualizzando le condizioni della DGR 80. Tuttavia, ha notato che le istanze pervenute contengono solo di rado gli elementi richiesti, presentandosi solo come mere dichiarazioni di intenti, prive di elementi progettuali, di tempistica di realizzazione, suddivisa in fasi, che consideri i tempi di valutazione e approvazione, di capitoli di spesa già individuati, di riferimento agli obiettivi di qualità ambientale. Tali istanze andrebbero, a rigore, respinte. Per non incorrere in controversie e contenziosi e al fine di garantire uniformità nell'applicazione della norma, si chiede di esplicitare più nel dettaglio, in una nota di chiarimento, quali debbano essere i contenuti minimi delle istanze che possano giustificare l'accettazione delle stesse da parte della Provincia.

Mezzo risposta: lettera (a tutte le Province a firma dott. Benassi, direttore della Direzione Tutela Ambiente)

Data risposta: lettera prot. n. 256704 del 4/6/2012

Risposta Regione Veneto:

I piani di adeguamento ai nuovi limiti devono contenere:

- la tempistica della realizzazione, suddivisa in fasi, che consideri anche i tempi procedurali di valutazione e approvazione;
- i necessari elementi progettuali, contenuti in apposita relazione tecnica;
- la copertura finanziaria, con l'individuazione dei capitoli di spesa;
- l'indicazione degli obiettivi ambientali da raggiungere.

OGGETTO: Art. 24, 25 e 34 PTA - Depuratori, scarichi e limiti allo scarico
Richiedente: Provincia di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 17/11/2011

Richiesta:

Si chiede un confronto sulla normativa riguardante gli scarichi pubblici. I dubbi riguardano l'applicazione delle prescrizioni sulla qualità dello scarico in alcuni casi particolari. In allegato vi è una tabella generale in cui si riassumono i limiti da applicare per soglia e per zona, secondo quanto si è inteso dai punti richiamati in calce alla tabella.

I dubbi essenzialmente riguardano:

- l'applicazione del limite per il fosforo agli scarichi su suolo, poiché, ad avviso della Provincia, andrebbero esclusi, ma non si trova nulla di esplicitamente scritto;
- l'applicazione delle percentuali di abbattimento di BOD, COD, SST per i sistemi <50AE ("isolati"). Secondo l'art. 34 comma 2 risultano esclusi (nota a parte, c'è un errore, riferisce potenzialità $\leq 50AE$). Non risultano esclusi, invece, dai limiti per N e P;
- tale dubbio vale anche per gli impianti in bacino scolante;
- per quanto riguarda gli impianti in Bacino scolante ma anche in agglomerati > 10000 AE, si ritiene che vadano applicati i limiti per azoto e fosforo così come imposti (o non imposti, per gli impianti sotto soglia 100 AE) dalle norme per il Bacino scolante (sia "aree sensibili" che "agglomerati" derivano da norme comunitarie).

Un altro argomento pressante è quello del recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto. Gli uffici Ambiente della Provincia hanno visto la richiesta di parere della Regione al Ministero; pare comunque di evincere la posizione della Regione dall'Allegato A alla DGR n. 1416 del 6/9/2011, l'AIA dell'impianto di depurazione di Treviso, del quale si richiamano alcune parti:

Punto 2: effettua attività di smaltimento rifiuti - operazione D8

Punto 6.2 : i rifiuti prodotti dall'impianto devono essere recuperati o smaltiti

Punto 6.6:

- i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e il grigliato sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti
- nel caso di smaltimento su suolo agricolo si applica il D. Lgs. 99/92
- i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato

Se ne deduce l'impostazione di una netta separazione tra quello che è il rifiuto in ingresso (che va ad operazione D8 e quindi viene eliminato dal processo) e i rifiuti uscenti, prodotti dall'impianto (conseguenza secondaria dell'attività di smaltimento, vedi art. 183 c. z) che possono essere destinati anche a riutilizzo (R) se hanno le caratteristiche necessarie.

Ci sarebbe bisogno di una conferma della validità di quanto interpretato. In particolare per i limiti, la Provincia deve procedere celermente ad uniformare i decreti.

Mezzo risposta: email

Data risposta: n. 2 email, una del 17/11/11 e una del 23/11/11

Risposta Regione Veneto (prima parte):

Per l'errore sull' "inferiore/inferiore o uguale" a 50 AE, è stata inserita una modifica nella DGR-CR di modifica del PTA. Quindi all'art. 34 c. 2 sarà scritto "inferiore a 50 AE" uniformemente a quanto è riportato all'art. 21. (vedasi la versione modificata e integrata del PTA, approvata con DGR n. 842 del 15/5/12).

Per gli impianti in bacino scolante a rigore si applicano, anche per N e P in aree sensibili, i limiti del DM 30/7/99 (vedi art. 25 comma 5 del PTA). Se però l'impianto è in deroga per questi parametri (gli scriventi uffici regionali hanno affrontato un caso proprio oggi, per un'altra Provincia in bacino scolante), i limiti del DM 30/7/99 non vengono rispettati in quanto non si applicano. Quindi, anche in base all'art. 2 comma 6, ultima frase, del PTA, occorre garantire almeno che siano soddisfatti i requisiti dal PTA validi per il resto del territorio regionale, ossia il rispetto del 75% di abbattimento dell'azoto totale a livello regionale, requisito che per il momento è soddisfatto. Per il bacino scolante vale inoltre quanto stabilito dalle Linee Guida applicative del Piano (DGR 80/2011), pag. 22, nel relativo capitoletto.

Per quanto riguarda l'AIA dell'impianto di Treviso, è necessario rivolgersi al Servizio Sistema Idrico Integrato.

Risposta Regione Veneto (seconda parte):

Riguardo agli scarichi sul suolo, nonostante la probabile autodepurazione che il suolo può esercitare prima che il refluo possa contaminare la laguna o il mare o la falda, occorre applicare i limiti per il fosforo per le aree sensibili (per l'azoto per ora è raggiunto il 75%) anche per scarichi sul suolo, per impianti che servono agglomerati > 10.000 AE. Se gli impianti in questione si trovano in bacino scolante, si veda quanto scritto qui di seguito.

Effettivamente in caso di deroga ai limiti del bacino scolante (DM 30/7/99), è necessario applicare al bacino scolante i limiti previsti per le altre aree sensibili (P = 1 o 2 mg/L come media annuale), con riferimento alla taglia dell'agglomerato (ossia, se esso è superiore a 10.000 AE).

Tuttavia nel caso di impianti in bacino scolante sotto soglia (100 AE) essi sono compresi tra gli impianti di potenzialità inferiore a 1000 A.E., che in base alle Linee Guida DGR n. 80 (che riprendono la D.G.R. n. 4361 del 30/12/2003), "dovranno rispettare i limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA". Questi impianti non dovrebbero essere in deroga, in quanto i limiti che devono rispettare non sono particolarmente restrittivi.

In sostanza, per gli impianti in bacino scolante:

- se sono in deroga (e questo dovrebbe succedere solo per impianti > 1000 AE che pertanto devono rispettare i limiti del DM 30/7/99) allora si devono rispettare i limiti per le altre aree sensibili, in quanto, in questo caso (deroga) non è operativo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 25.

- se non sono in deroga (e questo dovrebbe succedere solo per impianti < 1000 AE che pertanto devono rispettare i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle NTA) allora devono rispettare i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle NTA, e non si applicano i limiti per le altre aree sensibili.

Per i sistemi di trattamento individuale < 50 AE non si applicano le percentuali di abbattimento di BOD, COD, SST: si deduce dal comma 2 art. 21 e dal fatto che l'art. 22 riguarda sistemi di trattamento di acque reflue *urbane*.

I limiti di N e P per le aree sensibili si applicano solo per gli agglomerati > 10.000 AE e, all'interno di questi ultimi, indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto. Resta ferma, per l'azoto, la non necessità del rispetto del limite se viene rispettato il 75%, come avviene ora. Per il bacino scolante vale quanto detto sopra.

OGGETTO: Art. 22, 25, 26, 32, 33 PTA - Depuratori, scarichi
Richiedente: Provincia di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 10/8/2011

Richiesta:

Si chiede l'opinione degli uffici regionali del Servizio Tutela Acque sull'applicazione del PTA e delle relative Linee guida, nel caso in cui si debba procedere a importanti adeguamenti impiantistici. Schematizzando:

a) il progetto di adeguamento di un depuratore non può non considerare, alla luce della situazione attuale, tutto il sistema rete-impianto nel contesto della programmazione AATO e dei tempi reali di attuazione, e quindi può riguardare l'inserimento di nuove tecnologie, il ridimensionamento (in aumento o in diminuzione), la dismissione dell'impianto, ecc.. Si ritiene che la tempistica di cinque anni prevista dal PTA-Linee guida applicative (art. 32 all.A DGR 80/2011) si applichi all'insieme di questi interventi.

b) La Provincia di Treviso si trova, con alcuni impianti realizzati con tecnologie rudimentali, a dover imporre numerosi adeguamenti cui il PTA impone tempistiche diverse di realizzazione. L'art. 32 sopra citato si riferisce nello specifico all'adeguamento ai limiti di Tab. 2 delle NTA del PTA. Ma gli interventi necessari talvolta riguardano anche altri obiettivi, ad esempio:

- art. 22 comma 8, inserimento del trattamento secondario;
- art. 25, limiti per l'azoto e il fosforo nelle aree sensibili;
- art. 26, apprestamenti per il controllo di conformità degli scarichi;
- art. 33, sfioratori di reti miste.

E' chiaro che non è ragionevole separare in momenti diversi la progettazione degli interventi necessari, a seconda delle scadenze imposte, poiché per raggiungere l'efficienza depurativa richiesta all'art. 32 si devono ristrutturare gli impianti secondo quanto previsto da tutto l'articolato del PTA. Pertanto, in questi casi, si ritiene che per tutti gli obiettivi previsti sia possibile contemplare la possibilità di presentare un progetto complessivo entro il 15/2/2012 con un massimo di cinque anni per la realizzazione delle opere.

Tuttavia, questo significa posticipare alcune scadenze, come ad esempio il rispetto di una data concentrazione di fosforo entro l'8/12/12.

Si chiede se questa lettura è ammissibile. In alternativa, potrebbe essere applicabile ad alcuni casi specifici su espressione di un parere specifico da parte della Regione?

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 19/9/11

Risposta Regione Veneto:

Si può ragionevolmente prevedere che le tempistiche definite nelle Linee Guida alla parte "Artt. 22, 24, 30 e 32" (un anno per presentare il progetto di adeguamento e 5 anni per il rispetto effettivo dei limiti) possano comportare - anche se non esplicitamente espresso nelle Linee Guida - lo slittamento in avanti di altri eventuali termini (più ravvicinati) previsti originariamente nel PTA, per casi analoghi e comportanti modifiche impiantistiche sostanziali. Tale slittamento può però avvenire solo in presenza di un cronoprogramma serio con la previsione di verifiche periodiche di avanzamento in modo che le attività vengano efficacemente portate avanti e non solo rinviate a cinque anni dopo. Ma probabilmente l'unico caso, legato all'art. 22 comma 8 (per cui in base all'art. 32 c. 1 c'è un anno di tempo per l'adeguamento) e riconducibile a questa casistica è quello che può accadere con l'esigenza di rispetto dell'art. 30 lett. b, ossia il rispetto dei limiti allo scarico sul suolo.

Occorre peraltro escludere da questa esigenza di "uniformazione" i requisiti di legge o gli obblighi comunitari.

Per quanto riguarda altri casi dell'art. 22 comma 8 (inserimento del trattamento secondario), che riguarda impianti < 2000 AE, il trattamento secondario può essere sostituito con altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori. A parte il caso degli scarichi sul suolo, gli eventuali limiti da rispettarsi da parte dell'impianto non sono più restrittivi rispetto al passato, poiché ad esempio per gli impianti da 1500 a 2000 AE, anzi, i limiti sono meno restrittivi. Quindi non è pertinente uniformare, in generale, questo caso alle disposizioni delle Linee Guida sopracitate.

Inoltre questo slittamento di termini non coinvolge, ad esempio, l'obbligo del rispetto della concentrazione di fosforo entro l'8/12/12 (art. 25), poiché trattasi di esplicito obbligo comunitario, per il cui rispetto già abbiamo previsto un dilazionamento dei termini (3 anni), relativamente agli scarichi che recapitano in aree sensibili *attraverso bacini scolanti*.

Per quanto riguarda l'art. 26, ad avviso degli uffici regionali non sembra problematico mantenere il termine di 6 mesi per l'adeguamento degli autocampionatori esistenti.

Per quanto riguarda infine l'adeguamento degli sfioratori (2014), si ritiene sufficiente quanto stabilito nelle Linee Guida applicative (DGR n. 80/2011).

OGGETTO: Art. 22 comma 4 PTA – Scarichi industriali in Imhoff
Richiedente: Associazione Provinciale Piccola Industria Artigianato (APPIA) Belluno
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 1564 del 12/11/2010

OGGETTO: Art. 22 comma 4 PTA - Scarichi industriali in Imhoff
Richiedente: Confindustria Belluno Dolomiti
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. arrivo Regionale 394387 del 23/8/2011

In merito all'art. 22 comma 4 delle Norme Tecniche del PTA, si chiede che la Regione conceda ulteriori deroghe a quanto previsto dall'art. 32 delle Norme Tecniche del PTA, in modo da consentire lo scarico di acque reflue rispettanti i limiti di accettabilità, anche in fognature servite da vasche Imhoff, al fine di non sfavorire la permanenza delle imprese in territori montani.

Mezzo risposta: DGR
Data risposta: DGR n. 842 del 15/5/2012

Risposta Regione Veneto:

Alla suddetta richiesta è stata data risposta mediante le modifiche al PTA apportate con DGR n. 842 del 15/5/2012.

OGGETTO: Art. 21 PTA – Trattamento individuale acque reflue domestiche
Richiedente: Comune di Ponte nelle Alpi (BL)
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 3539 del 22/4/2010

- 1) considerato che il pozzo assorbente come descritto all'allegato 5 alla DCM 4/2/77 non compare più tra i metodi ammessi dal Piano di tutela delle acque, si chiede se sia ancora consentito il loro mantenimento per quelle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano e sempre che non siano intervenute variazioni significative, quindi, se le stesse possano ritenersi tacitamente rinnovate oppure se in ogni caso debbano adeguarsi ai metodi previsti all'art. 21.
- 2) (punto 3 art. 21), se sia nella competenza o meno del Comune il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate, per un numero di AE maggiori di 50, dato che per lo scarico devono essere rispettati i limiti delle acque reflue urbane per le quali la competenza è riservata alla Provincia, ciò posto anche in relazione al punto 6) che prevede che l'autorizzazione allo scarico per insediamenti inferiori a 50 AE possa essere compresa nel permesso di costruire.
- 3) (punto 6 art. 21) rinnovo delle autorizzazioni:
 - a) se sia da considerarsi tacitamente rinnovata anche l'autorizzazione scaduta antecedentemente alla pubblicazione del Piano, per la quale, nel presupposto che non siano intervenute variazioni significative, non sia stata presentata richiesta di rinnovo.
 - b) se sia da considerare tacitamente rinnovata l'autorizzazione scaduta o in corso di scadenza per la quale sia stata presentata richiesta di rinnovo, ovvero se debba essere rilasciato il rinnovo.

Inoltre, nell'ipotesi di scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate per insediamenti inferiori a 50 AE, con immissione in corso d'acqua superficiale privato poi confluyente in altro corso d'acqua, si chiede se necessiti o meno dell'acquisizione del nulla osta idraulico da parte della competente autorità di vigilanza ovvero del gestore o del proprietario del corso d'acqua recettore del corso d'acqua o canale privato.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 269193 del 6/6/2011

Risposta Regione Veneto:

In relazione alla Vostra prot. n. 3539 del 22/4/2010, si risponde quanto segue:

1. per quanto riguarda installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica con un numero di A.E. < 50, i pozzi assorbenti esistenti possono essere mantenuti, per le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque. Ciò in quanto, secondo l'Allegato 5 capitolo "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc", punto 6, della D.C.I. 4/2/77, il pozzo assorbente deve essere preceduto da un trattamento di chiarificazione del liquame. Per i nuovi scarichi provenienti da installazioni od edifici isolati con un numero di A.E. < 50, va rispettato quanto specificato all'art. 21 delle Norme Tecniche del PTA.
2. Per gli scarichi degli insediamenti civili (ossia le acque reflue domestiche e assimilate), non recapitanti in fognatura, l'autorizzazione è di competenza comunale (art. 6 comma 1, punto 4.b L.R. 33/85). Quindi, per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, anche per un numero di A.E. maggiore di 50, l'Ente competente all'autorizzazione allo scarico è il Comune; resta fermo che per un numero di A.E. inferiore a 50 l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire (art. 21 comma 6 del PTA). La Provincia autorizza (art. 5 punto 2, lettera a della L.R. 33/85 e s.m.i) gli impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera c), fra cui figurano gli impianti di depurazione gestiti da Comuni, Comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private (...), di potenzialità inferiore a 1000 AE che trattino gli effluenti dei sistemi fognari. La Provincia autorizza anche lo scarico di impianti di prima categoria, esclusi quelli pubblici in AIA.
3. a) in riferimento all'art. 21, comma 6, non può considerarsi tacitamente rinnovata un'autorizzazione scaduta prima dell'approvazione del Piano per la quale, nel presupposto che non siano intervenute variazioni significative, non sia stata presentata richiesta di rinnovo.
3. b) in riferimento all'art. 21, comma 6, invece, è da considerarsi tacitamente rinnovata l'autorizzazione in corso di scadenza per la quale sia stata presentata richiesta di rinnovo.

Nell'ipotesi di scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate per insediamenti inferiori a 50 A.E., con immissione in corso d'acqua superficiale privato poi confluyente in altro corso d'acqua, si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 17 delle Norme Tecniche del PTA. Al riguardo, nelle Linee guida applicative del PTA (recentemente approvate con DGR n. 80 del 27/1/11), si precisa: "Si evidenzia che il nulla osta idraulico può essere rilasciato solo dalla competente Autorità idraulica: il Genio Civile regionale per i corsi d'acqua di competenza regionale, oppure il Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore assegnati ai Consorzi per la manutenzione e gestione. Pertanto, nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private) oltre al nulla osta idraulico dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua ove recapita il ricettore dello scarico. Per nulla osta idraulico si intende anche il "parere favorevole" rilasciato dall'Autorità competente per gli aspetti idraulici."

OGGETTO: Art. 21 PTA - Impianti trattamento acque – schemi di impianti e competenze
Richiedente: Comune di Ponte nelle Alpi (BL)
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 2283 del 14/3/2011

Richiesta:

Premesso che il Comune è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico idrico autonomo dei reflui domestici e/o assimilati provenienti da edifici isolati non serviti da fognatura pubblica, alla luce dell'approvazione del Piano di tutela delle acque, e dell'analisi della Guida alla normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, aggiornamento 2010, si chiedono chiarimenti in merito all'interpretazione delle succitate disposizioni.

Il problema che si riscontra spesso, trattandosi di zona montana, con abitazioni ubicate a breve distanza l'una dall'altra, poste in zone impervie non servite dalla pubblica fognatura, è quello relativo al rispetto della distanza prevista dalla Delibera Interministeriale 4/2/77 di 30 metri della subirrigazione da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile (comprese quindi anche le proprie derivazioni dall'acquedotto pubblico), e di 30 metri tra due condotte disperdenti.

Per ovviare il problema, di recente una ditta ha proposto di inserire nello schema previsto dalle normative vigenti (condensagrassi + Imhoff + subirrigazione) una vasca di depurazione dei reflui (si tratta di un filtro percolatore anaerobico) a valle della vasca Imhoff, che sembra garantire un ulteriore abbattimento del carico organico prima che il refluo venga destinato alla subirrigazione. Dai dati forniti dal costruttore di questi "mini impianti di depurazione" la capacità di abbattimento del BOD₅ risulta essere maggiore o uguale all'85% (alla lettera sono allegate le specifiche tecniche di uno di questi impianti, a titolo d'esempio).

Si chiede pertanto:

- a) se con tale dispositivo si possa andare in deroga alle distanze previste dalla Delibera 4/2/77;
- b) se la Regione ha evidenza della qualità di funzionamento di tali impianti e, in caso affermativo, se necessitano di particolari prescrizioni in sede autorizzativa, ovvero se esistono alternative impiantistiche atte a raggiungere il medesimo scopo;
- c) se tale tipo di impianto, qualora ammesso, rientra nelle competenze comunali e non provinciali come sembrerebbe invece da una prima lettura delle Linee guida regionali, aggiornamento 2010.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. 178853 del 2/4/2011

Risposta Regione Veneto:

Con riferimento ai quesiti riportati nella vostra nota prot. 2283 del 14/3/2011, acquisita dalla Regione Veneto con proprio prot. n. 129009 del 15/3/2011, si evidenzia quanto segue.

L'art. 21 delle Norme del PTA stabilisce che "*Per quanto non in contrasto con le presenti norme tecniche, si fa riferimento anche alle disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/77*".

Pertanto, si è dell'avviso che la disposizione della succitata deliberazione ministeriale che "*Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri*" sia applicabile e non derogabile a prescindere dal trattamento realizzato sui reflui domestici a monte della sub-irrigazione.

Per quanto attiene al secondo quesito si rimanda alle specifiche riportate nel succitato art. 21 mentre si ribadisce, con riferimento al terzo quesito, che la competenza autorizzativa per i sistemi di trattamento individuale di acque reflue domestiche è in capo all'amministrazione comunale.

OGGETTO: Art. 22 c. 3 PTA - Impianti di trattamento delle acque reflue urbane < 500 AE

Richiesta informazioni sui punti di campionamento

Richiedente: Provincia di Belluno, per tramite BIM-GSP Belluno

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. 24948 del 26/5/2011 (Provincia di Belluno)

Richiesta:

Si fa riferimento alle NTA art. 22 c. 3, ossia all'obbligo di garantire una % di riduzione, rispetto al refluo in ingresso, pari al 50% per i SST e al 25% per BOD₅ e COD.

Nei provvedimenti autorizzativi relativi ai sistemi di trattamento in oggetto rilasciati dalla Provincia di Belluno dopo l'entrata in vigore del PTA, si prescrive:

- la predisposizione di pozzetti di campionamento sia in ingresso che in uscita dagli impianti di trattamento;

- la trasmissione di certificati di analisi che dimostrino il rispetto delle percentuali di abbattimento di cui sopra.

Si chiedono chiarimenti in merito alle specifiche di installazione di suddetti pozzetti di campionamento e all'esecuzione di prelievi per le analisi.

In particolare si evidenzia che l'inserimento di un pozzetto in testa all'impianto comporta criticità:

1. impossibilità di creare un dislivello tale da permettere la formazione di un battente adeguato per il campionamento: l'inserimento di uno stramazzone determinerebbe l'innalzamento del livello a monte e il conseguente invaso della condotta afferente, con conseguenti problemi idraulici e sanitari;
2. impossibilità di abbassare il livello a valle del pozzetto di campionamento in ingresso poiché questo livello è vincolato dall'idraulica stessa dell'impianto;
3. l'inserimento del pozzetto di prelievo iniziale con il fondo ad un livello inferiore a quello della condotta determinerebbe un ristagno e un deposito di materiale grossolano tale da falsare i valori dei parametri in ingresso, portando ad una sovrastima.
4. l'inserimento di un pozzetto con il fondo allo stesso livello della condotta in ingresso non permetterebbe la formazione di un battente per il prelievo ponderale o composito, permettendo il solo prelievo istantaneo.

Non si conoscono altresì le specifiche per la realizzazione di un pozzetto di prelievo allo scarico.

In merito al prelievo dei campioni per le verifiche analitiche non è chiaro se il prelievo debba essere istantaneo o composito e pertanto:

- nella prima ipotesi non è chiaro se i prelievi in ingresso e in uscita debbano differire o meno di un intervallo di tempo pari al tempo di permanenza del refluo in impianto;
- nella seconda ipotesi non è chiaro l'intervallo di tempo di riferimento per il campionamento.

Si ricorda che gli impianti Imhoff non sono dotati di allacciamento alla rete elettrica.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 353809 del 25/7/2011

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra richiesta prot. 24948 del 26/5/11, a sua volta riferita ad una richiesta del BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. (prot. n. 8594 del 14/4/11) sull'argomento in oggetto, si formulano le seguenti considerazioni.

In relazione alla necessità di determinare la percentuale di riduzione rispetto al refluo in ingresso (50% per i solidi sospesi totali e 25% per BOD₅ e COD), in caso di difficoltà tecniche nell'inserimento di un pozzetto in testa all'impianto, si segnala la possibilità di effettuare, previo parere di ARPAV, il campionamento in ingresso direttamente nel comparto di sedimentazione della vasca Imhoff, ad una profondità di circa 20-30 cm dalla superficie, e in ogni caso opportunamente calcolata in base alla dimensione della vasca Imhoff.

Inoltre, si ritiene che per le vasche Imhoff il campionamento possa essere istantaneo, poiché la normativa di settore nulla dice riguardo all'obbligatorietà di un prelievo medio ponderato per impianti soggetti a percentuali di riduzione rispetto al refluo in ingresso (che non possono essere considerate alla stregua di veri e propri "limiti" allo scarico). In questo caso è opportuno che i prelievi in ingresso e in uscita differiscano di un intervallo di tempo pari al tempo di permanenza del refluo in impianto.

OGGETTO: Art. 6 PTA - Immissione di corpo idrico in bacino d'acqua
Richiedente: Azienda di attività estrattive
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera del 5/5/2011

OGGETTO: Art. 6 PTA - Immissione di corpo idrico in bacino d'acqua
Richiedente: Comune di Paese (TV)
Mezzo richiesta: email

Data: email del 6/5/2011 (che trasmette lettera dell'Azienda di attività estrattive)

Richiesta (Azienda di attività estrattive):

Si pone un quesito relativo ad una problematica presente presso la cava di ghiaia e sabbia in Comune di Paese, denominata "Tre Forni".

Da oltre un trentennio, nel lato ovest della cava vi è la presenza di uno scarico, del troppo pieno, delle canalette consorziali, che prelevano l'acqua dal fiume Piave, che durante la stagione irrigua (dal 1 maggio al 30 settembre) sversano all'interno del lago di cava l'acqua in eccesso.

Nei mesi scorsi è stato interpellato il Consorzio di bonifica che gestisce la rete irrigua il quale ha confermato l'impossibilità di deviare lo scarico ed inoltre ha dichiarato che non c'è autorizzazione allo scarico in quanto il PTA non considera scarichi "...i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e..."

Pertanto si chiede se un corpo idrico superficiale, troppo pieno di rete irrigua, può sversare all'interno di un bacino idrico.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 9/5/2011 (a: Azienda di attività estrattive)

email del 9/5/2011 (a: settore Ecologia, Comune di Paese)

Risposta Regione Veneto:

Non si tratta di scarichi perché effettivamente dall'art. 6 punto w) sono esclusi dalla definizione di scarico i rilasci di acque utilizzate ... per scopi irrigui. Quindi un troppo pieno di rete irrigua può sversare in un bacino idrico come un lago di cava, senza necessità di autorizzazione.

OGGETTO: Art . 6 e 31 PTA - Scambio termico con prelievo e restituzione acqua con tetracloroetilene

Richiedente: **Studio di geologia**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 26/4/2011

Richiesta:

Si sta concludendo il piano di caratterizzazione dell'area ex officine Adige ed è possibile notare che c'è una contaminazione da tricloroetilene che viene dall'esterno. Si riscontrano valori massimi di 2.9 microgrammi/l quando il limite è 1.5 microgrammi/l.

E' possibile sviluppare lo scambio termico a circuito aperto estraendo tali acque e rimettendole subito dopo? Si applicano gli articoli normativi del D.Lgs. 152/06 e del PTA relativi alla non immissione di acque contaminate, o di per sé non andando a modificare in tal senso la qualità delle acque sotterranee essendoci un prelievo e una immissione della stessa acqua (eccetto le valutazioni sul riscaldamento e sul rischio di contaminazione derivante dallo scambio termico su cui si sta già abbondantemente discutendo)?

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 29/4/2011

Risposta Regione Veneto:

Nel caso in esame siamo in presenza di acqua sotterranea contaminata da tricloroetilene, che presenta una concentrazione (2,9 µg/L) superiore alla C.S.C. (concentrazione soglia di contaminazione, nelle acque sotterranee) di 1,5 µg/L, indicata nella tabella 2, allegato 5 alla parte IV del 152/2006. Già si sa, quindi, che l'acqua che si vuole utilizzare è contaminata già in partenza, per di più da una sostanza non naturale. Occorre applicare le procedure previste all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

In base al combinato disposto dell'art. 6 lettera w) (definizione di scarico), art. 31 (scarichi nel sottosuolo) del Piano di tutela delle acque, e dell'art. 104 del D.Lgs 152/2006, anche se per casi diversi dal caso in esame, ma ad esso riconducibili, si ha che:

- siamo in presenza di un' "area individuata ai fini della bonifica ambientale" (si veda dicitura all'art. 6 lettera w), quindi nel caso in esame si tratta effettivamente di uno scarico;
- con riferimento all'art. 31, pur essendoci presumibilmente, nel caso in esame, una "restituzione di acque in condizioni non peggiori rispetto al prelievo", trattasi in questo caso di acque contaminate non per cause naturali ma per cause chiaramente antropiche (il tricloroetilene è una sostanza di origine antropica).
- L'art. 31 stabilisce inoltre che "la Provincia può autorizzare altresì, *dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee*, gli scarichi nella stessa falda (...)": nel caso in esame è invece chiaramente presente una sostanza estranea (ossia un inquinante di origine antropica). Anche se l'art. 31 comma 2 fa riferimento alle acque utilizzate per lavaggio e lavorazione inerti (situazione diversa dal caso in esame), precisa che i relativi fanghi devono essere costituiti esclusivamente da *acqua e inerti naturali*: ancora una volta, quindi, si sottolinea la necessità di non avere contaminazione da parte di sostanze estranee.

Infine, nel caso in esame non riteniamo applicabile il comma 15 dell'art. 39 del PTA in quanto siamo in presenza di acque suscettibili di contaminazioni, anzi per di più già contaminate.

In base a tutto ciò, si ritiene non praticabile la soluzione proposta, ossia il praticare lo scambio termico a circuito aperto estraendo tali acque e riimmettendole subito dopo.

OGGETTO: Artt. 22 e 25 PTA - applicazione limiti allo scarico
 Richiedente: ETRA S.p.A.
 Mezzo richiesta: email
 Data: email del 26/01/2011

Richiesta:

Si chiedono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dei limiti allo scarico previsti dal PTA in quanto si riscontrano difficoltà interpretative.

Si presenta un caso concreto di un impianto con potenzialità compresa tra 50 AE e il valore soglia S; tale impianto è costituito da una vasca Imhoff che riceve reflui di tipo civile e appartiene ad un sito attualmente in fase di realizzazione, pertanto si sta valutando ora a quali autorizzazioni e a quali limiti debba essere soggetto. E' situato in comune di S.Giorgio delle Pertiche (PD) e andrà a scaricare in una roggia afferente a corso d'acqua che fa parte del Bacino scolante della Laguna.

In base a quanto riportato in art. 22, un impianto di questo tipo con potenzialità compresa tra 50 AE e la soglia S deve prevedere trattamenti che rispettino i requisiti indicati in art. 22 comma 2 e le acque reflue devono rispettare esclusivamente gli abbattimenti di art. 22, comma 3 (e non altri limiti tabellari).

Tale impianto però, essendo in comune di S.Giorgio delle Pertiche, ricade nell'agglomerato di Cadoneghe (superiore a 10.000 AE) pertanto si chiede:

1) va applicato anche l'art. 25 comma 1 relativo a "*scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 ae indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili di cui art. 12 comma 1 lettere a), b), d), f) ?*

L'impianto ricade infatti sicuramente nelle aree sensibili di cui al punto c) comma 1 art. 25 (bacino scolante della Laguna) ma l'area in questione può essere considerata come ricadente, non direttamente ma attraverso Bacino scolante, anche in area sensibile di cui al punto a)?

In caso affermativo, ai sensi dell'art. 25 comma 1 le acque reflue devono quindi rispettare anche i limiti indicati per i parametri P tot e N tot?

2) all'art. 25, comma 5 si dice che "*per le aree sensibili indicate all'art. 12 comma 1 lettera c) si applicano i limiti del DM 30/07/1999*"; ma tale applicazione si intende allo stesso modo di quanto indicato in comma 1, ovvero i limiti vanno applicati sugli scarichi *provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 AE indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto ?* Pertanto, la vasca Imhoff in questione, poiché ricade in bacino scolante di laguna, e in agglomerato > 10.000 AE, deve rispettare tutti i limiti del DM 30/07/1999 anche se inferiore alla soglia S?

Mezzo risposta: email
 Data risposta: email del 28/01/2011

Risposta Regione Veneto:

Per l'impianto in questione, se ricadente in bacino scolante in laguna e inferiore a 1000 AE, si applicano i limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, come stabilito nelle Linee Guida applicative del PTA, approvate con DGR n. 80 del 27/1/2011, al fine di dare continuità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 4361 del 30/12/2003.

Ad avviso degli scriventi uffici non si applica il comma 1 dell'art. 25 in quanto esso esclude esplicitamente le aree sensibili di cui alla lettera c (laguna e bacino scolante). Non c'entra il fatto che indirettamente tutto poi finisce in mare (attraverso le bocche di porto). Per laguna e bacino scolante vale il comma 5 dell'art. 25. Purtroppo lì c'è scritto "solo" che si rispetta il DM 30/7/99, ma le linee guida chiariscono questo aspetto, dato che fanno riferimento alla DGR 4361/2003 che distingue tra gli impianti < e > di 1000 AE, e i diversi limiti da rispettare nei due casi.

Inoltre, ad avviso degli scriventi uffici, il comma 5 non è legato al comma 1, ossia non vale, per il comma 5, il discorso che "i limiti vanno applicati sugli scarichi *provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 AE indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto*".

Infine, in questo caso, non vale, ad avviso degli scriventi uffici, il fatto che "le acque reflue devono rispettare esclusivamente gli abbattimenti di art. 22, comma 3 (e non altri limiti tabellari)", come per il resto del territorio regionale. Si applicano, come detto sopra, i limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.

OGGETTO: **Art. 18 PTA - Impianto di depurazione in comune di Montecchia di Crosara
Località Fiumicello**

Richiedente: **Provincia di Verona**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. 113390 del 26/10/2010

Richiesta:

In base alla suddivisione del territorio regionale nelle zone di protezione di cui all'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, il comune di Montecchia di Crosara sembrerebbe ricadere in zona montana. Sembra tuttavia che l'impianto in oggetto, codificato 3522, di potenzialità pari a 150 a.e., ricada nella zona di ricarica degli acquiferi. Pertanto si chiede di precisare, vista la necessità di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'esatta appartenenza a questa o alla zona montana, onde poter imporre o meno il rispetto dei limiti della colonna A tabella 1.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 12/1/2011

Risposta Regione Veneto:

Sulla base delle informazioni di ARPAV, come da mappa allegata, sia l'impianto (nella mappa rappresentato dal triangolo nero) sia lo scarico del depuratore di Montecchia di Crosara, loc. Fiumicello (nella mappa rappresentato dal quadrato rosso) si trovano in "Zona della ricarica" (nella mappa rappresentata in verde).

Si lasciano a tal proposito i riferimenti dell'addetto alla cartografia di ARPAV, dott. Ivano Tanduo.

OGGETTO: **Art. vari - Osservazioni a Norme Tecniche di Attuazione del Piano tutela acque**

Richiedenti: **Provincia di Padova**

Provincia di Treviso

Provincia di Venezia

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

(osservazioni concordate fra le diverse Province)

Mezzo richiesta: lettera

Data: Prov. Padova: lettera prot. n. 25952 del 15/2/2010
Prov. Treviso: lettera prot. n. 17548 del 17/2/2010
Prov. Venezia: lettera prot. n. 8354 del 16/2/2010
Prov. Verona: lettera prot. n. 18228 del 18/2/2010
Prov. Vicenza: lettera prot. n. 11621 del 15/2/2010

Richiesta:

- Art. 5: E' necessario che il Centro Regionale di Documentazione fornisca a ciascun Ente le elaborazioni cartografiche a scala provinciale, almeno in scala 1:50.000. In particolare è urgente avere la cartografia delle zone omogenee di protezione e delle aree sensibili su base topografica in modo da localizzare con precisione gli impianti e gli scarichi.
- Art. 12: Nel caso in cui vi siano impianti di depurazione che scaricano nel bacino scolante di cui al comma 1 punto e) (10 Km dall'immissione nel lago), allocati in zona collinare con suolo e sottosuolo di natura carsica e presenza di acqua solo in caso di forti piogge, si devono comunque applicare i limiti allo scarico di P (0,5 mg/l) e N (10 mg/l) ?
- Art. 19: È necessario un chiarimento su quali parti del PRRA sono da considerarsi ancora in vigore e se le due circolari (n.18/1999 e n.12/2002) sono da ritenersi ancora valide. Circa le deroghe concesse ai limiti allo scarico con deliberazioni regionali, soprattutto per i limiti della Laguna di Venezia e suo bacino scolante, si reputa che siano valide fino alla loro scadenza.
- Art. 20: Il comma 14 prevede che *“l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane”*, posizione sicuramente condivisibile dal punto di vista tecnico ma che, da una lettura letterale, pare mettersi in contrasto con il comma 4 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 che prevede *“... gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti ...”*. Detta “funzionalità” viene valutata dagli scriventi uffici in termini di portata idraulica e/o di carico organico afferente; tale posizione trova condivisione nello spirito del PTA?
- Art. 22: Il comma 3 vale sia per le vasche Imhoff che per i depuratori sotto soglia S; ma quali sono i margini di controllo ed intervento successivo sulle effettive percentuali di riduzione di SST, BOD5 e COD? Per le vasche Imhoff sotto soglia S esistenti l'adeguamento da effettuarsi entro 1 anno comprende anche i volumi dei comparti di sedimentazione e digestione?
Il comma 7 prevede la copertura delle vasche; detta prescrizione vale soltanto per le vasche Imhoff o va estesa anche alle altre tipologie impiantistiche?
Il comma 8 prevede che gli impianti con potenzialità pari o superiore a soglia S abbiano come trattamento appropriato la presenza di una fase ossidativa (trattamento secondario), eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione. Nel caso di vasche Imhoff esistenti, in precedenza con potenzialità sotto detta soglia ma che, a causa del cambio delle soglie ovvero di mutata appartenenza a zone omogenee di protezione, ora ricadano nell'applicazione dei limiti e per le quali non sia possibile alcun adeguamento (per esempio: mancanza di spazio, distanza inferiore a 100 m dai nuclei abitati esistenti, scarico su suolo mediante sub irrigazione, previsione di piano che ne prevede la dismissione nell'ambito del collettamento ad altro impianto), il gestore può chiedere una deroga (nel qual caso a chi) o deve attivarsi per trovare una soluzione, anche estrema (riduzione della potenzialità dell'impianto)?
In relazione al comma 15, poiché sono almeno quattro le province coinvolte nella problematica, per uniformità di applicazione a livello regionale e per la complessità e delicatezza del problema, si propone che sia la Giunta Regionale con propria deliberazione a dare una direttiva sull'applicazione di limiti di emissione diversi nei periodi di elevata fluttuazione stagionale.
Per l'applicazione del comma 16, si reputa necessaria la predisposizione di linee guida uniformi per tutto il territorio regionale da parte della Giunta Regionale, previa consultazione con Province, AATO o altri soggetti.
La mancata acquisizione del nulla osta previsto al comma 17 osta *in toto* il procedimento di rilascio dell'autorizzazione? È ammissibile non richiedere il nulla osta in caso di rinnovo delle autorizzazioni o, in alternativa, chiederne la presentazione differita dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico?
- Art. 23: In relazione al comma 7, fare riferimento a quanto riportato sulle osservazioni all'art. 22, riferite al comma 15.

Per quanto riguarda il nulla osta idraulico, fare riferimento a quanto riportato sulle osservazioni all'art. 22, riferite al comma 17.

Nel comma 10 il termine "autorizzazioni" è riferito alle autorizzazioni espresse ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 (ora in genere costituite da AIA regionali) e non alle "comunicazioni" rese ai sensi del successivo comma 3.

A questo articolo si propone di aggiungere un ulteriore comma che reciti: "Gli impianti di depurazione aventi potenzialità superiore a 20.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di un sistema di monitoraggio per il controllo dei parametri significativi", così come riportato all'art. 6, comma 9 delle NTA del PRRA.

Art. 24: Si rileva una incongruenza tra quanto riportato al comma 4, che prevede in ogni caso il rispetto dei limiti di colonna D della Tabella 1 dell'allegato A per gli scarichi in zona di ricarica degli acquiferi e la tabella 2 dell'allegato A, la quale, per la medesima zona, ammette anche i limiti di colonna A e B (per impianti < 2000 AE).

Art. 25: Il comma 1 e la successiva tabella fanno riferimento agli agglomerati "con più di 10000 AE", mentre il D.Lgs 152/06 parla sempre di agglomerati "a partire" da 10000 AE, nel 152/06 quindi la potenzialità 10000 AE è ricompresa. Serve una precisazione in merito.

Sempre al comma 1, sono previsti 3 anni per l'adeguamento degli impianti che recapitano nei bacini scolanti nelle aree sensibili per i parametri azoto e fosforo totale; per gli altri (scarico diretto in area sensibile) è tuttora possibile applicare la DGR n. 551/2009?

Art. 26: Il comma 2 prevede "l'installazione di un auto campionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato". È possibile prescriverlo solamente ai nuovi impianti di depurazione con potenzialità > 10000 AE, mentre per gli esistenti far valutare ad ARPAV l'idoneità degli autocampionatori già installati? Nel caso ARPAV comunichi alla Provincia che non sono idonei, questa procederebbe a prescrivere il loro adeguamento.

Al comma 4 si reputa opportuno chiarire l'applicazione della tabella, in particolare se vengono conteggiati, oltre i campioni eseguiti da ARPAV, anche i campioni prelevati e analizzati dai gestori in fase di autocontrollo.

Se ARPAV non garantisce il numero minimo dei controlli indicati al comma 5, quali sono i margini di intervento della Provincia in quanto organo di controllo?

Fino all'emanazione di nuove disposizioni previste al comma 9, i quaderni di registrazione su modelli ex circolare 35/85 non devono essere più vidimati.

Art. 28: E' possibile estendere le disposizione dell'art. 28 anche agli scarichi industriali, compresi quelli in Bacino scolante in Laguna di Venezia?

Art. 31: Si ritiene urgente specificare che le previste analisi che deve fare l'ARPAV sull'acqua prelevata e restituita (comma 2) saranno eseguite dopo il rilascio dell'autorizzazione e che il parere vincolante deve essere espresso solo in base alla documentazione presentata.

Art. 32: Comma 1: gli impianti da S a <2000 AE hanno un anno per rispetto dei limiti e altre disposizioni art.22 (comprese le imhoff).

Comma 2: gli impianti sotto soglia S hanno un anno per adeguamento disposizioni art. 22. L'adeguamento riguarda anche le reti fognarie non dotate di un sistema di depurazione.

Gli impianti ≥ 2000 AE non hanno nessun tempo di adeguamento. impianti ≥ 2000 AE nessun tempo di adeguamento.

Si segnala che le nuove tabelle sono diverse da quelle del PRRA e diversi impianti probabilmente non riescono a rispettare i nuovi limiti.

In particolare si segnala la difficoltà di rispettare i limiti dei composti azotati nel caso in cui l'impianto non abbia una stazione di denitrificazione.

Che cosa devono fare i gestori? Possono chiedere deroghe?

Si chiede di concedere almeno un anno di tempo per l'adeguamento degli impianti oppure di valutare l'opportunità di concedere "deroghe" da parte della Regione, per casi specifici, previa presentazione di piani di adeguamento, sentite le AATO.

Art. 34: *Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema..*

Art. 37: Si segnala che limiti del PTA per lo scarico in acque superficiali indicati al punto 49 della Tabella 1 dell'allegato B sono riferiti ai "Composti Organici Alogenati" mentre la tabella 3 del D.Lgs 152/2006 riporta i "solventi clorurati". È condivisibile adottare il valore più restrittivo dettato dal PTA?

Art. 39: *Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.*

OGGETTO: Art. vari - Osservazioni a Norme Tecniche di Attuazione del Piano tutela acque
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: lettera ed email
Data: lettera prot. 7929 del 17/2/2010 - email del 18/2/2010

Art. 20 comma 7: che cosa si intende per "recapito alternativo"? Dal medesimo comma pare che le acque non inquinate comprendano anche quelle di dilavamento e meteoriche di cui all'art. 37 comma 9. Tuttavia, il medesimo art. 37 comma 9 considera utilizzabili le condotte delle acque meteoriche e di dilavamento solo in via straordinaria, in attesa che siano disponibili idonei recapiti. Ma quali sono? E' necessario realizzare tre reti? Oppure l'attività produttiva deve avere un proprio scarico indipendente per le acque non contaminate? In base al **comma 9**, l'autorizzazione allo scarico in fognatura è rilasciata dalle AATO? Le eventuali convenzioni con il gestore possono spostare la competenza di autorizzazione in capo a quest'ultimo? Il **comma 14** non è chiaro, forse si intendeva dire che " *L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata dalla funzionalità*".

• **Art. 22 comma 2:** le vasche Imhoff che non rispettano i parametri di dimensionamento devono essere sostituite? E le vasche biologiche? Se il richiedente dimostra di rispettare le rese di abbattimento del comma 3, anche con un sistema tecnicamente meno affidabile della Imhoff con lagunaggi ecc., è possibile ignorare l'obbligo del dimensionamento del comma 2? Chi individua gli impianti a forte fluttuazione stagionale di cui al **comma 13**? I limiti devono essere diversificati a seconda della bassa e alta stagione? (vale anche per impianti > 2000 AE).

• **Art. 23 comma 1** quale è il termine di adeguamento per gli impianti di potenzialità pari a 2000 AE? Quali sono le situazioni, fuori dagli usi idrici indicati al comma 1, in cui deve essere attivata la disinfezione? Per uso irriguo si intende anche la derivazione ENEL poi utilizzata dal consorzio irriguo? I canali artificiali che confluiscono in acque balneabili sono soggetti alla regola dei 50 km? **Comma 4:** che tipo di quaderno di manutenzione utilizzo? E' previsto un modello? (Idem per art. 22). **Comma 10:** devono essere rivalutate solo le autorizzazioni ex comma 2 o anche le comunicazioni ex comma 3 art.110 del D.Lgs. 152/2006?

• **Art. 25** i limiti ridotti per azoto e/o fosforo devono essere applicati anche agli impianti sotto soglia qualora essi siano parte di un agglomerato con più di 10.000 AE? Anche alle vasche Imhoff o simili? E come si fa? Vale anche per gli agglomerati a forte fluttuazione stagionale nel periodo di massimo afflusso, qualora la dimensione dell'agglomerato vada oltre i 10.000 AE? **Comma 3:** con riferimento alla DGR 551/2009, si applica il principio del non peggioramento e quindi ciascun impianto mantiene i limiti che aveva nel periodo della ricognizione? Una variazione dei limiti ridotti, se applicati, potrebbe avere forti ripercussioni sulla situazione generale e quindi modificare la condizione di partenza che sta alla base della DGR citata. A proposito, esiste ancora il divieto di scarico nei corpi idrici a debole ricambio? Alla Provincia sembra di no.

• **Art. 26:** La Giunta regionale nel disciplinare l'attività di controllo e autocontrollo di cui al comma 10, fisserà anche le percentuali massime di superamento dei limiti per i parametri non indicati al **comma 4**?

• **Art.30 comma 1 e:)** gli scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici e per scambio termico che recapitano sul suolo non sono soggette al rispetto dei limiti; in riferimento all'art. 37 comma 5 pare che anche gli scarichi di acque reflue industriali utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico non siano soggette al rispetto dei limiti; è ragionevole in base alle previsioni dell'art.103 del D.lgs.152/2006? Per definire la potenziale contaminazione basta la presenza di sostanze estranee anche in sistemi a scambio indiretto? E' scontato che le medesime acque che recapitano in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti, fatta salva l'assimilazione? Dove è scritto? **Comma 4:** la distanza dal più vicino corpo idrico superficiale è la condizione essenziale in base alla quale si può effettuare la valutazione di impossibilità tecnica e/o eccessiva onerosità e quindi essa si può applicare solo per distanze superiori a quelle indicate al comma 4?

• **Art.31 comma 2:** i controlli ARPAV sono preventivi al rilascio dell'autorizzazione? Questo significa che lo scarico deve essere attivato prima di essere autorizzato per consentire ad ARPAV l'esecuzione dei controlli e l'espressione del parere vincolante sulla richiesta? Oppure l'accertamento delle caratteristiche qualitative delle acque di scarico avviene sulla base del progetto e dei relativi calcoli presentati? Non è molto chiaro come si concili tutto ciò con l'esigenza di autorizzare gli scarichi preventivamente. L'isolamento degli acquiferi interessati deve essere garantito dalla morfologia naturale del sottosuolo? E se non c'è? Chi valuta e come il rispetto di questa disposizione?

• **Art.33:** ricevuto il programma di adeguamento degli sfioratori di piena, la Provincia che cosa deve farne? Chi controlla la realizzazione secondo detto programma? Ci sono sanzioni?

• **Art. 34 comma 3:** *Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.*

- **Art. 37 comma 2:** La deroga al divieto di scarico su suolo deve essere adeguatamente motivata dal richiedente, trattandosi di procedimento di richiesta deroga a istanza di parte. L'accertamento della Provincia può avvenire solamente sulla base dei dati presentati dal richiedente, ivi compresa la valutazione del rapporto costi/benefici. La distanza è la prima condizione vincolante per qualsiasi successiva valutazione ossia si può applicare la deroga al divieto solo per scarichi posti a distanze maggiori di quelle indicate? In riferimento al **comma 5** si vedano le osservazioni all'art.30.
- **Art. 38:** Chi esercita il controllo sul rispetto dei **commi 1 e 2**? Con riferimento al **comma 5**, in relazione all'art. 26 comma 8 ossia la verifica del rispetto dei limiti in relazione agli inquinanti scaricati dagli stabilimenti industriali, sarebbe più opportuno che, oltre all'elenco degli insediamenti produttivi, il gestore dettagliasse anche le caratteristiche dello scarico in fognatura autorizzato. Inoltre, sempre in relazione al controllo degli inquinanti scaricati dalle attività industriali, è opportuno che il gestore comunichi ogni nuovo allacciamento con le relative caratteristiche dello scarico? La Provincia deve quindi aggiornare di conseguenza i limiti allo scarico che il gestore deve rispettare con il suo impianto finale?
- **Art. 39:** *Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.*

PER TUTTE LE OSSERVAZIONI DELLE PROVINCE SOPRA RIPORTATE:

Mezzo risposta: DGR
 Data risposta: DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque)
 Per alcune questioni: DGR n. 842 del 15/5/2012 (modifiche PTA)

OGGETTO: Art. 6 PTA - richiesta parere su natura scarichi in impianti potabilizzazione
 Richiedente: Provincia di Vicenza
 Mezzo richiesta: lettera (l'argomento era già stato affrontato da un'email)
 Data: lettera prot. n. 72413 del 19/10/2010 + email del 21/6/10

Lettera:

Si chiede un parere in merito all'interpretazione dell'articolo 6 comma 1 lettera w) delle NTA del PTA formulata dalla ditta Originitalia S.r.l. a sostegno dell'esclusione dalla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali delle seguenti due tipologie di scarichi aziendali: il concentrato dell'osmosi inversa e l'acqua di contro lavaggio manuale di un filtro a carbone attivo installato a valle della presa di acquedotto unicamente per preservare la membrane dell'osmosi inversa dal cloro presente nell'acqua di acquedotto e da eventuali sostanze organiche.

Email del 21/6/10 della Provincia di Vicenza:

La definizione esclude dalla nozione di scarico "i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione.....".

Il punto critico sono gli impianti di potabilizzazione che, per definizione sono gli *impianti di trattamento acque primari*. Lasciare la frase che è stata introdotta significa escludere dal regime autorizzativo tutti gli spurghi degli impianti di osmosi, i controlavaggi dei filtri inseriti dopo il prelievo di acqua da falda o da acquedotto, i lavaggi degli impianti a resine (lavati con acidi o basi).

Questi scarichi normalmente rispettano i limiti senza trattamento ma in alcuni casi no, come ad esempio le acque di rigenerazione delle resine o il controlavaggio dei filtri.

L'impianto di potabilizzazione acqua di Vicenza città ad esempio, è fornito di 4 filtri a sabbia, uno a carboni. Lo scarico del controlavaggio di questi filtri è autorizzato dalla Provincia, previo trattamento in impianto di depurazione perché non rispetterebbe i limiti in corso d'acqua superficiale.

Gli scarichi dei lavaggi resine sono anche catalogati come rifiuti.

Sarebbe opportuno inserire una specifica del tipo "per impianti di potabilizzazione si intendono i rilasci di acque potabili generate dalle operazioni di manutenzione pozzi o dalla pulizia delle condotte di acque potabile. In ogni caso gestite dal soggetto identificato come gestore del servizio idrico integrato".

Mezzo risposta: lettera + DGR n. 80 del 27/1/11 (linee guida applicative del PTA)
 Data risposta: lettera prot. n. 555611 del 22/10/2010

Un'indicazione analoga viene data in DGR n. 80 del 27/1/11

Risposta Regione Veneto:

Lettera prot. n. 555611 del 22/10/2010:

In risposta alla Vostra prot. 72413/AMB del 19/10/10, si chiarisce che all'art. 6, comma 1, lettera w) (definizione di "scarico") delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque, per rilasci di acque utilizzate in impianti di potabilizzazione si intendono i rilasci di acque non riconducibili ad acque "reflue" così come intese nella definizione di scarico, quali ad esempio quelle provenienti dai "troppo pieni" degli impianti stessi e dalle operazioni di manutenzione delle condotte di acque potabili.

Pertanto solo queste tipologie di rilasci provenienti da impianti di potabilizzazione sono esclusi dalla definizione di scarico di cui all'art. 6, comma 1, lettera w). Al contrario, le acque provenienti ad esempio da operazioni quali il controlavaggio di filtri, demineralizzazione, ecc., che sono effettivamente "acque reflue", sono da considerarsi scarichi.

Da DGR n. 80 del 27/1/11 (linee guida applicative del PTA):

Art. 6 – Definizioni

Al comma 1, lettera w) (definizione di "scarico") si chiarisce che per rilasci da impianti di potabilizzazione si intendono i rilasci di acque provenienti dai "troppo pieni" degli impianti e dalle operazioni di manutenzione delle condotte di acque potabili.

OGGETTO: Art. 22 c. 17 PTA e Linee Guida applicative – autorizzazioni e nulla osta
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 21/9/2010

Richiesta:

(N.d.r.: la richiesta si riferisce alla bozza di linee guida, non ancora approvata)

Nel caso, assai frequente, di scarichi su una scolina stradale o un fosso (pubblico o privato), che non è di competenza del Genio Civile o del Consorzio di Bonifica e che non è neanche un corso d'acqua censito come tale, si deve intendere che la Provincia deve autorizzare lo scarico in tale scolina stradale o fosso:

- 1) senza avere alcun nulla osta,
 - 2) senza avere nessuna valutazione idraulica,
 - 3) senza avere il consenso del proprietario o gestore del fosso,
 - 4) senza sapere dove recapita il fosso,
 - 5) senza alcun nulla osta del gestore/proprietario del recettore (corso d'acqua o suolo) della scolina stradale o fosso,
- e senza tali informazioni quali sono i limiti allo scarico nella scolina stradale o nel fosso?

Mezzo risposta: email + DGR n. 80 del 27/1/11

Data risposta: email del 22/9/2010 +DGR n. 80 del 27/1/11 Linee guida applicative

Risposta Regione Veneto:

Si vedano innanzitutto le Linee Guida applicative del PTA, DGR n. 80 del 27/1/11, nella parte di cui all'art. 22 comma 17, che tratta del nulla osta idraulico.

Si riporta per completezza la risposta email del 22/9/10, di simile contenuto:

Nel caso di scarichi in un fosso o scolo privato, occorre il consenso del proprietario privato (ma non ai fini idraulici, poiché il privato non è competente in questa materia), al pari di qualunque intervento che ricade su proprietà altrui.

Nel caso di scarichi in un fosso pubblico, occorre il consenso dell'Ente pubblico che "gestisce" il fosso, Ente che può non avere competenza idraulica (come nel caso dei Comuni); anche in questo caso (come nel caso di scarico in un fosso privato) si tratta di un consenso non ai fini idraulici.

Se si sa dove il fosso (privato o comunale) va a finire, e se nello specifico va a finire in un corso d'acqua gestito da Genio Civile o Consorzio di Bonifica, occorre il nulla osta idraulico dell'Ente (Genio Civile o Consorzio di bonifica) gestore del corso d'acqua in cui il fosso recapita.

Se non si sa (dopo essersi sufficientemente informati) dove il fosso va a finire, o se si ritiene che esso si disperda, e contemporaneamente il fosso è sufficientemente lontano da possibili corsi d'acqua recettori (non ci sono però norme o indicazioni su cosa voglia dire sufficientemente lontano) si ritiene che lo scarico sia sul suolo.

OGGETTO: Art. 30 PTA - Scarichi acque di raffreddamento
Richiedente: Comune di Verona
Mezzo richiesta: email
Data: email del 28/7/2010

Si pone un quesito relativo alle acque di raffreddamento.

L'art. 52 – Fascia di ricarica degli acquiferi – del P.A.Q.E. , pone divieto, in questa fascia, di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento.

Tra le varie autorizzazioni che il Comune rilascia ogni quattro anni, vi sono quelle dei reflui di raffreddamento, provenienti da attività produttive-commerciali. L'ultimo caso del Comune di Verona è stato un albergo che disponeva di impianto di condizionamento.

Finora il Comune di Verona ha sempre autorizzato tali scarichi sul suolo, imponendo però in alcuni casi, alla luce del sopraccitato articolo, la sostituzione dell'impianto di raffreddamento ad acqua con impianti raffreddati ad aria (nel caso di aziende ospedaliere), o in alternativa il riutilizzo o riciclo dei sopraccitati reflui (a fini irrigui o antincendio).

Il divieto di scarico sul suolo si applica a tutte le ditte che hanno reflui di raffreddamento? Devono essere equiparati a tali reflui anche quelli provenienti da piccoli processi come i condizionatori?

Mezzo risposta: DGR
Data risposta: DGR n. 80 del 27/1/11 (Linee guida applicative)

Risposta Regione Veneto:

La risposta è contenuta nelle Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque (DGR n. 80/2011), parte relativa all'art. 30.

OGGETTO: Art. 31 comma 2 PTA – Scarichi nel sottosuolo
Richiedente: ARPAV Belluno
Mezzo richiesta: email
Data: email del 27/7/2010

Richiesta:

Con riferimento alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo, l'articolo 31, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque innova parzialmente la disciplina di piano previgente, in attuazione dell'articolo 104 del decreto legislativo 152/2006, commi 2 e 4.

Si chiarisce innanzitutto che l'ente competente ad autorizzare lo scarico in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo è la Provincia. Sul punto va richiamato quanto disposto in via generale per le autorizzazioni agli scarichi dall'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, che dispone, tra l'altro, un termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento.

Il proponente presenta quindi domanda di autorizzazione allo scarico alla Provincia cui va allegata una valutazione di impatto sulla falda dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico del corpo recipiente.

Il progetto è approvato previa indagine preventiva da parte della Provincia, la quale può avvalersi di Arpav ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. h), della legge regionale 32/1996 quale supporto tecnico scientifico all'attività istruttoria (attività istituzionale che potrebbe essere qualificata come non obbligatoria ex articolo

22, comma 2, lett. A-b), regolamento Arpav). Va sottolineato a scanso di equivoci che l'eventuale parere rilasciato da Arpav in sede di esame della documentazione progettuale – e qui il riferimento va all'efficacia giuridica del parere de quo - non è vincolante per l'Amministrazione procedente.

Il parere in sede istruttoria dovrebbe essere rilasciato dal Dipartimento Provinciale competente per territorio a seguito di collaborazione che potrà essere attivata con modalità da definire con il Settore Acque di Arpav.

Una volta approvato il progetto ai fini dell'autorizzazione, Arpav accerta le caratteristiche qualitative delle acque di scarico in sede di prima attivazione dell'impianto e si esprime (qui sì) con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione al solo fine peraltro di determinare, quali prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo, la frequenza e modalità dei controlli qualitativi sull'acqua prelevata e su quella restituita (attività istituzionale che potrebbe essere qualificata come obbligatoria ex articolo 22, lett. A-a), regolamento Arpav). Sul punto va rilevato a titolo di esempio che nei casi di autorizzazione allo scarico concessa da varie amministrazioni provinciali nel Veneto per impianti che utilizzano acqua per scopi di scambio termico è stato prescritto uno specifico monitoraggio a carico del gestore, da realizzare con l'installazione di misuratori in continuo dei livelli piezometrici, della conducibilità, della temperatura e del pH nei pozzi di estrazione e in quelli di reimmissione e con cadenza quadrimestrale per quanto riguarda la qualità delle acque reimmesse, per i parametri previsti dal decreto legislativo 31/2001.

Mezzo risposta: email del 2/8/2010 + DGR

Data risposta: email del 2/8/2010 + DGR n. 80 del 27/1/11 (Linee guida applicative)

Risposta Regione Veneto:

La risposta è contenuta nelle Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque (DGR n. 80/2011), parte relativa all'art. 31. L'email del 2/8/2010 contiene una bozza di quanto poi sarà scritto in forma compiuta nelle Linee Guida.

OGGETTO: Art. 22 comma 4 PTA – impianti con trattamento secondario < S

Richiedente: Provincia di Belluno

Mezzo richiesta: email

Data: email del 24/5/2010

Richiesta:

Gli impianti dotati di trattamento secondario con potenzialità inferiore alla soglia S non sono soggetti al rispetto dei limiti ma alle rese (art. 22 - comma 2).

Per questi impianti va applicato il comma 4 dell'art. 22? In caso affermativo, in caso di allacciamento alla fognatura afferente all'impianto di scarichi industriali, come ci si comporta?

1) devono essere eliminati dalla fognatura ed essere inviati ad altro recettore (rete bianca, corso d'acqua)?

2) rimangono ma è necessario imporre all'impianto di trattamento terminale i limiti? Quali?

Mezzo risposta: email + DGR

Data risposta: email del 24/5/2010 - DGR 842 del 15/5/2012

Risposta Regione Veneto:

Una risposta al quesito è stata data con la versione modificata e integrata della Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque, approvate con DGR 842 del 15/5/2012. Si veda in particolare la nuova versione dell'art. 22 comma 9.

La risposta data per email il 24/5/10 alla Provincia di Belluno è da considerarsi quindi superata.

La DGR 842 del 15/5/2012, rispondendo tra l'altro ad una richiesta di soggetti pubblici e associazioni di categoria del territorio bellunese, ha eliminato la specificazione "a prevalente carico organico" dal comma 9 dell'art. 22.

OGGETTO: Art. 21 PTA - Scarichi di acque reflue domestiche

Richiedente: Provincia di Treviso –per conto del Comune di Vittorio Veneto

Mezzo richiesta: email
Data: email del 19/5/2010

Richiesta:

La Provincia di Treviso ha ricevuto dal Comune di Vittorio Veneto la richiesta di inoltrare alla Regione il seguente quesito relativo al Piano di tutela delle Acque, visto che il documento interpretativo è ancora in elaborazione.

Alla contestazione di uno scarico di acque reflue domestiche con recapito sul suolo o in corpo idrico superficiale, già esistente (si tratta di edifici molto vecchi) alla data di entrata in vigore della Legge 319/76, e mai denunciato ai sensi dell'art.15 della medesima, e tutt'ora alimentato, deve seguire:

- 1) l'ordinanza di adeguamento tecnico alle norme oggi vigenti;
- 2) l'obbligo di richiedere l'autorizzazione allo scarico;
- 3) la sanzione amministrativa prevista dall'art. 133 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche.

In particolare il Comune chiede se il non procedere con la sanzione può costituire un illecito.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 3/6/2010

Risposta Regione Veneto:

Si rimanda alla lettura di quanto riportato nella Circolare Regionale n. 12 del 2002 e nello specifico alla parte II punto 5 lettere a e b. Nello specifico sembra che vada chiarito se a suo tempo il Comune si era attivato o meno per la regolarizzazione dello scarico, perché altrimenti in caso di inerzia dell'amministrazione comunale lo scarico sembra sia da considerarsi lecitamente attivato.

OGGETTO: Art. 25 PTA – Limiti Fosforo totale in area sensibile – Periodo calcolo media
Richiedente: ARPAV – Direzione Tecnica
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 41839 del 7/4/2010

Richiesta:

In merito alle disposizioni dell'art. 25 del PTA approvato il 5/11/2009, è necessario chiarire se i limiti per Fosforo totale come media annua devono essere rispettati, dagli impianti con scarico diretto in area sensibile, con riferimento al periodo 1 marzo 2009 – 28 febbraio 2010 (come previsto dalla DGR n. 2267/2007) o se invece l'approvazione del PTA, abrogando quanto previsto dalle norme di salvaguardia, istituisce un nuovo anno di riferimento per il calcolo della media annua.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 267257 del 12/5/2010

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vs. nota prot. 41839 del 7/4/2010 di pari oggetto, al fine di fare chiarezza sui periodi di riferimento sui quali valutare la conformità degli scarichi ai parametri azoto e fosforo (o solo fosforo se l'azoto raggiunge a scala regionale una percentuale di abbattimento del 75%), si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque (PTA), pubblicato sul BURV in data 8/12/2009, i limiti di riferimento devono essere verificati con riferimento alla media annua, media che si ritiene di calcolare, in assenza di ulteriori specificazioni, con riguardo all'anno solare (01 gennaio - 31 dicembre), data la vicinanza della data di entrata in vigore del Piano di tutela delle Acque alla fine dell'anno solare 2009.

Ciò anche in considerazione dell'espressa decadenza dell'efficacia delle specifiche disposizioni previste dal regime di salvaguardia, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del PTA nella sua formulazione definitiva. Infatti la DGR n. 2884 del 29/9/2009 limitava l'efficacia delle norme di salvaguardia indicate, fra cui l'art 25, fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque.

Quindi, dalla data di pubblicazione del Piano, i valori medi di fosforo (e, se del caso, anche di azoto) saranno calcolati considerando i prelievi effettuati nell'anno solare (01 gennaio - 31 dicembre).

Resta fermo che gli impianti che recapitano in area sensibile attraverso bacini scolanti dispongono di tre anni di tempo per adeguarsi ai limiti dell'azoto e del fosforo e che, per quanto disposto dalla DGR n. 551 del 2009, fino a nuovo calcolo della effettiva percentuale di abbattimento a scala regionale dell'azoto totale, i limiti ridotti saranno applicati solo per il fosforo totale.

OGGETTO: Art. 22 PTA - Applicazione rendimenti di abbattimento COD-BOD₅-SST
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 18/5/2010

Richiesta:

L'art. 22 c.3 del PTA prevede che le vasche Imhoff, "impiegate in conformità alle soglie di potenzialità indicate, sono soggette esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i solidi sospesi totali e al 25% per il BOD ed il COD. Le percentuali devono essere previste negli elaborati presentati al fine del rilascio dell'autorizzazione e accertate in fase di controllo successivo."

Nel caso di vasche Imhoff esistenti, nella riunione di marzo u.s. si era concordato di non prevedere l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Dalla lettura del testo normativo sembra però che i rendimenti minimi di riduzione siano immediatamente applicabili a partire dal 08.12.2009 senza distinzione tra nuovi impianti e impianti già esistenti.

Altro dubbio è legato al fatto se l'obbligo di rendimento depurativo sia da inserire nelle avvertenze o nelle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione (solo nel primo caso si potrebbe applicare una sanzione legata alla mancata ottemperanza delle prescrizioni. Nel secondo caso ci sarebbe un obbligo ma se non viene rispettato, che sanzione o che azioni si applicano?).

Le Province di Belluno e di Verona hanno un comportamento diverso. Belluno prescrive l'obbligo di rispetto del rendimento di abbattimento per gli impianti esistenti, mentre Verona ha inteso che i rendimenti di abbattimento si applicano soltanto per i nuovi impianti e non per quelli esistenti.

Si chiede pertanto quanto segue:

- 1) i rendimenti di abbattimento minimi dei parametri SST, BOD, e COD sono immediatamente applicabili per gli impianti di depurazione già esistenti?
- 2) dove va inserito nel provvedimento di autorizzazione l'obbligo del rispetto dei rendimenti di abbattimento? Nelle prescrizioni o nelle avvertenze? Se va inserito nelle avvertenze quali sono le sanzioni di riferimento in caso di inottemperanza?

Mezzo risposta: email e DGR
Data risposta: email del 19/5/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative PTA)

Risposta Regione Veneto:

La risposta al primo quesito è contenuta nelle Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque (DGR n. 80/2011), parte relativa agli artt. 22, 24, 30 e 32 – Tempi di adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane. La risposta data con email del 19/5/2010 è pertanto superata da tali linee guida.

La risposta al secondo quesito non è pertinente al Piano di tutela delle Acque.

OGGETTO: art. 23, 37 e 39 PTA – Acque meteoriche di dilavamento. Nulla osta idraulico
Richiedente: Studio di Geometra
Mezzo richiesta: email
Data: email del 10/5/2010 (con allegata richiesta)

Richiesta:

Si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione degli artt. 23 e 37 del PTA.

In data 22/2/10 è stata presentata alla Provincia di Vicenza richiesta di autorizzazione allo scarico superficiale di acque meteoriche di dilavamento piazzali (acque di prima pioggia) inerenti un impianto di distribuzione carburanti da realizzare in comune di Camisano Vicentino.

E' stata allegata alla richiesta l'autorizzazione idraulica per lo scarico indiretto nello scolo Rasega rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta in data 11/1/2010. E' previsto che le acque di prima pioggia, prima di essere scaricate nel loro recapito finale, siano trattate con un impianto di depurazione acque di prima pioggia.

La Provincia di Vicenza invia una comunicazione in cui indica che, secondo l'art. 37 comma 8 del PTA, *“l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico, con le stesse modalità di cui all'art. 23 comma 9.*

Lo scarico delle acque di dilavamento del piazzale avviene direttamente nel fosso di guardia della strada provinciale SP n. 117 “Camisana”; nello stesso scolo confluiscono, oltre alle acque della strada, anche le acque dei terreni della zona. Successivamente lo scolo si immette in un fossato privato che percorre la campagna internamente per una lunghezza di circa 1000 metri fino a sfociare nello scolo Rasega (gestito dal Consorzio Pedemontano Brenta – vedasi nulla osta).

Per le acque del piazzale è prevista la mitigazione, pertanto non ho aumento di portata nello scolo.

Secondo l'art. 23 comma 9 del PTA, dobbiamo ottenere non solo il nulla osta del proprietario del fosso di guardia (Vi.Abilità) ma anche di tutti i proprietari privati del fossato di collegamento tra lo stesso e lo scolo Rasega.

Quindi si chiede come ci si debba comportare se il fossato privato ha molteplici proprietari.

Mezzo risposta: email + DGR

Data risposta: email del 12/5/2010 + DGR 80/2011

Risposta Regione Veneto:

E' stata data una prima risposta con email del 12/5/2010, che non rivestiva carattere di ufficialità. Una “risposta” più compiuta ed ufficiale è tuttavia contenuta nelle Linee Guida applicative del PTA (DGR n. 80/2011) nella parte che riguarda il comma 17 dell'art. 22, e che è simile all'art. 23 comma 9.

Si riporta la linea guida per il comma 17 dell'art. 22 (DGR 80/2011):

Comma 17: Per le nuove autorizzazioni, l'autorizzazione allo scarico necessita dell'acquisizione preventiva del nulla osta idraulico. E' necessario dunque che nell'istruttoria, compresa l'eventuale acquisizione del parere delle competenti Commissioni (CTRA o CTPA), sia attivamente coinvolto l'Ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico. Sempre per le nuove autorizzazioni, può essere previsto un tacito assenso (ossia non è necessario richiedere nuovamente il nulla osta) per il rinnovo dell'autorizzazione, se non sono intervenute modificazioni nelle caratteristiche dello scarico.

L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuove autorizzazioni.

Si evidenzia che il nulla osta idraulico può essere rilasciato solo dalla competente Autorità idraulica: il Genio Civile regionale per i corsi d'acqua di competenza regionale, oppure il Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore assegnati ai Consorzi per la manutenzione e gestione.

Pertanto, nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private) oltre al nulla osta idraulico dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua ove recapita il ricettore dello scarico.

Per nulla osta idraulico si intende anche il “parere favorevole” rilasciato dall'Autorità competente per gli aspetti idraulici.

Se non è possibile sapere dove il fosso recapita, o se si ritiene che esso si disperda, e contemporaneamente il fosso è sufficientemente lontano da corsi d'acqua recettori, si ritiene che lo scarico recapiti sul suolo.

OGGETTO: Art. 38 PTA - Impianto pretrattamento percolato di discarica di Via Silos.
Richiesta interpretazione per applicazione Piano di tutela acque. Sfioratori.
Richiedente: Comune di San Donà di Piave (VE)

Mezzo richiesta: lettera raccomandata
Data: lettera prot. n. 6044 del 12/2/2010

Richiesta:

Questo Comune ha in gestione una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, sostanzialmente rifiuti urbani, dal 1980. La discarica ha attualmente 2 lotti in post esercizio dall'anno 2000 (lotti A e B), due lotti in chiusura (lotti C e D) e un ulteriore lotto in fase di avviamento dei conferimenti (lotto BC). Nel corso della gestione si è provveduto a predisporre un impianto per il trattamento del percolato proveniente dalla discarica, di tipo chimico-fisico. Lo scarico finale di tale impianto è in pubblica fognatura con impianto di depurazione. Il tratto di linea fognaria compreso tra la discarica e l'impianto finale di depurazione, gestito da ASI S.p.a., è di tipo misto e pertanto presenta sfiicatori di piena lungo la linea.

L'attuale autorizzazione allo scarico rilasciata da ASI s.p.a. nel marzo 2006, prevede deroghe ad alcuni parametri che il pretrattamento non è in grado di abbattere nei limiti previsti dalla tabella 3 dell'all. 5 del D.Lgs 152/2006, quali SST, BOD₅, COD, cloruri, ammoniaca totale, azoto nitroso e nitrico, ferro, tensioattivi anionici e non ionici.

L'autorizzazione allo scarico è ora in scadenza e, con la pubblicazione del PTA, sorgono alcuni quesiti relativamente ai tempi e alla possibilità di deroga per la messa a norma.

Per il caso in specie, si chiede pertanto alla Regione di fornire indicazioni interpretative per i seguenti punti:

- se lo scarico in questione, proveniente da un'attività di pubblica utilità quale la discarica di rifiuti urbani, è da considerarsi scarico di tipo industriale;
- se le norme del PTA in proposito sono immediatamente applicabili o è previsto un termine per l'esecutività;
- se è prevista la possibilità di deroga per casi particolari o eventualmente di differimento dei termini di applicabilità per permettere l'adeguamento degli impianti esistenti.

Mezzo risposta: email + DGR 80/2011; DGR 842/2012; DGR 1770/2012

Data risposta: email dell'8/4/2010+ DGR 80/2011; DGR 842/2012; DGR 1770/2012

Risposta Regione Veneto:

La risposta a questa richiesta si può dedurre dal contenuto dei seguenti provvedimenti: DGR 80/2011 (linee guida applicative PTA); DGR 842/2012 (testo integrato norme tecniche PTA); DGR 1770/2012 (precisazioni).

La risposta via mail dell'8/4/10 si ritiene quindi superata.

OGGETTO: Art.22, 23, 26 PTA– Quaderni registrazione: vidimazione e formato informatico Agglomerati

Richiedente: **Acque del Basso Livenza**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 26/1/2010

Richiesta:

1) Quaderni di registrazione

In attesa della predisposizione del modello del "quaderno di registrazione" da parte della Giunta Regionale (Art. 26) gli attuali quaderni in uso devono essere vidimati? Analogamente (artt. 22 e 23) i quaderni di manutenzione attualmente in uso devono essere vidimati?

Nella predisposizione dei nuovi quaderni da parte della Giunta Regionale si evidenzia la necessità dei gestori che venga tenuta in considerazione la possibilità di poterli generare per via informatica in quanto tutti i dati analitici nonché le operazioni di manutenzione sono raccolti necessariamente in database.

2) Agglomerati

Con riferimento agli agglomerati, individuati mediante DGR del 15/12/2009, il PTA utilizza tale termine (da cui discende una precisa individuazione del territorio in AE da assoggettare alle prescrizioni) solo all'art 20 "Obblighi di collettamento", mentre al paragrafo "Controllo degli scarichi degli impianti di depurazione..." nei vari articoli le prescrizioni (in particolare i limiti di cui all'Allegato A Tab. 1) sono dettate per le varie

potenzialità in A.E. degli "Impianti di depurazione" e non si menzionano più gli agglomerati; si richiede quindi se i limiti di cui all'Allegato A Tab. 1 debbano riferirsi esclusivamente alle potenzialità in AE dei singoli impianti di depurazione oppure alla potenzialità/dimensione in AE dell'agglomerato indipendentemente dalla potenzialità del singolo/singoli impianti ubicati all'interno dell'agglomerato stesso.

Mezzo risposta: email
Data risposta: n. 2 email del 27/1/2010

1) L'obbligo di vidimazione è stato eliminato nella versione definitiva del Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale. Pertanto non è necessario vidimare i quaderni di registrazione e nemmeno quelli di manutenzione (art. 22 commi 6 e 12, art. 23 comma 4 e art. 26 comma 9).

E' possibile tenere i nuovi quaderni per via informatica, visto che tutti i dati analitici nonché le operazioni di manutenzione, presso vari gestori, sono raccolti in database.

2) I limiti della Tabella 1 dell'Allegato A si riferiscono alla potenzialità in AE dei singoli impianti di depurazione, come stabiliscono le due righe introduttive alla tabella 2 dell'allegato A (collegata alla tabella 1). Il riferimento agli agglomerati invece vale per l'art. 25 e quindi per i parametri azoto totale e fosforo totale (Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili). Si veda il comma 1 dell'art. 25.

Nell'articolo 30 (anche per esso è presente il riferimento agli agglomerati) gli scarichi provenienti da agglomerati con un n. di AE > S, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica ecc...., possono recapitare sul suolo, e devono rispettare i limiti allo scarico sul suolo (tabella 2 allegato C), quindi non la tabella 1 dell'allegato A.

OGGETTO: Art. 26 comma 2 PTA - autocampionatori
Richiedente: A.R.I.C.A.
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 40 del 18/2/2010

Richiesta:

Il PTA prevede all'art. 26 comma 2 l'installazione di un autocampionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato allo scarico degli impianti con potenzialità > 10000 AE.

Allo scarico del collettore, così come allo scarico degli impianti collettati, sono stati installati autocampionatori refrigerati, autopulenti, non autosvuotanti. Il sistema di prelievo di tali autocampionatori si basa sul principio del vuoto e ogni prelievo è preceduto e seguito da una fase di spurgo con aria compressa per espellere le frazioni del campione precedente adese alle pareti del bicchiere volumetrico e del tubo di aspirazione. Questi autocampionatori rientrano nel progetto "Sistema di Monitoraggio Integrato" oggetto di finanziamento regionale di cui al punto 9 della DGR n. 3518 del 5/11/04.

Si evidenzia che il sistema di controllo aziendale prevede l'asportazione giornaliera del campione di refluo scaricato e quindi un sistema auto svuotante dei flaconi risulta superfluo. Inoltre solitamente gli autocampionatori autosvuotanti hanno dei flaconi difficili da pulire che possono portare ad una contaminazione successiva dei campioni.

Parrebbe che la presenza o meno del sistema autosvuotante non incida sulla rappresentatività del campione prelevato, come invece il sistema di pulizia e refrigerazione.

Ad ogni modo si chiede se tali autocampionatori, installati allo scarico del collettore e degli impianti consorziati, sono comunque conformi a quanto richiesto all'articolo 26 comma 2 del PTA.

Mezzo risposta: email e DGR
Data risposta: email del 23/4/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative PTA)

Risposta Regione Veneto:

Una prima sintetica risposta è stata data con email del 23/4/10, e faceva riferimento al fatto che l'argomento sarebbe stato trattato nella futura delibera sulle linee guida applicative del PTA. Infatti la risposta è contenuta nelle Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle Acque, nella parte relativa all'art. 26.

OGGETTO: Art. 34, 37, 39 PTA -Autorizzazione allo scarico su suolo da insediamenti produttivi

Richiedente: Comune di Verona

Mezzo richiesta: email

Data: email del 9/2/2010

Richiesta:

Si chiede se sia di competenza della Provincia l'autorizzazione di tutti i reflui provenienti da siti produttivi (reflui industriali, prima pioggia, assimilabili ai domestici).

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 9/2/2010

Risposta Regione Veneto:

Gli scarichi di acque reflue provenienti da siti produttivi, costituiti da reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento contaminate e acque di prima pioggia (di cui ai commi 1 e 3 art. 39 del Piano di Tutela delle Acque), in corpi idrici superficiali o sul suolo, devono essere autorizzati dalla Provincia. Se invece recapitano in pubblica fognatura, la competenza è dell'AATO/Gestore del S.I.I. (Vedere il comma 9 dell'art. 20 del PTA per ulteriori specificazioni).

Invece, gli scarichi dei servizi igienici annessi agli stabilimenti industriali sono assimilati alle acque reflue domestiche (comma 1, punto e.2 dell'art. 34 del PTA). Le acque reflue assimilate alle domestiche sono altresì disciplinate dal comma 3 dell'art. 21 e dal comma 4 dell'art. 22 del PTA, tenendo conto anche dall'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/06, che tratta delle acque reflue domestiche, e di conseguenza anche di quelle assimilate.

OGGETTO: Art. 38 PTA – Deroghe e presenza di sfioratori

Richiedente: Alto Vicentino Servizi

Mezzo richiesta: email

Data: email del 18/12/2009

Richiesta:

In riferimento alla telefonata in data odierna, si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 38 dell'allegato A Dgr n. 2884 del 29/09/09.

In particolare al punto 2 si esclude la possibilità di deroghe ove siano presenti sfioratori.

“Nei casi in cui lungo la rete fognaria non siano presenti sfioratori e purché sia garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti per esso previsti, per le acque industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della tabella 1 allegato B, colonna “scarico in fognatura”, tranne che per i parametri elencati in tabella 3 dell'allegato C.”

A questo proposito si chiede se tra gli sfioratori si include anche quello normalmente in testa all'impianto di trattamento finale. In tal caso si ritiene che tutte le attività produttive, piccole o grandi, di impatto o meno, siano comprese tra quelle non derogabili.

Pertanto si ricorda che, taluni parametri vengono derogati anche perché gli stessi impianti di depurazione abbisognano di carico organico (vedi COD).

Si sottolinea inoltre che il rilascio di deroghe a volte sostituisce attività di pretrattamento da parte di privati, che impatterebbero pesantemente per emissione di odori o accumulo di fanghi, sul territorio ove è collocata l'azienda stessa. In altri casi la deroga interessa attività di piccole dimensioni e necessariamente ubicate all'interno dei centri abitati (per es. le lavanderie a gettone).

La revoca di deroghe richiede comunque vengano messi in atto da parte delle attività produttive degli accorgimenti tecnici che non sono certamente attuabili in breve tempo. Peraltra la qualità media del liquame domestico è spesso molto peggiore rispetto a quella rilevata allo scarico produttivo; sembra quindi discriminante stabilire limiti tanto rigidi e talvolta senza reale utilità solo per alcune tipologie di utenza.

Mezzo risposta: email + DGR
Data risposta: email del 18/12/2009 + DGR 80/2011; DGR 842/2012; DGR 1770/2012

Risposta Regione Veneto:

Il quesito è stato a lungo dibattuto, non solo con i gestori del S.I.I. ma anche con associazioni di categoria. Il risultato del confronto con tali soggetti, avvenuto nel tempo anche attraverso specifici incontri, è rappresentato dal contenuto delle DGR 80/2011; DGR 842/2012 e DGR 1770/2012, per la parte relativa all'art. 38.

La risposta iniziale alla richiesta (risposta datata 18/12/2009), viene superata dai provvedimenti sopracitati.

Si riporta per completezza il contenuto di tale prima risposta:

Email del 18/12/2009: Si precisa che il Piano di Tutela delle Acque è stato definitivamente approvato, con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009, e pubblicato sul BUR n. 100 dell'8/12/2009, pertanto dal 9/12/09 non è più in vigore la DGR n. 2884 del 29/9/09 sulle norme di salvaguardia. Il nuovo Piano, per quanto riguarda l'art. 38, non ha subito modifiche con il passaggio in Consiglio. Si conferma che tra gli sfioratori si include anche quello normalmente in testa all'impianto di trattamento finale. (Naturalmente il comma 2 dell'art. 38 vale solo se la fognatura è mista; se un'azienda è allacciata ad una fognatura nera, questo problema non si pone). La motivazione di tale disposizione è l'intento di evitare che in caso di pioggia siano rilasciati nell'ambiente ingenti carichi industriali non depurati.

**OGGETTO: Art. 39 PTA – Acque meteoriche e distribuzione carburanti + Art. 20 e 22
Insediamenti non in allegato F**

Richiedente: **BIM Gsp Belluno**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. 28079 del 24/11/2009

Richiesta:

Quesito n. 1

Si chiede se negli insediamenti produttivi, con superfici di qualsiasi estensione, destinati alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli, le acque meteoriche di dilavamento di zone limitate scoperte del piazzale, dove avvengono particolari lavorazioni, depositi, lavaggi, ecc. (es. cambio olio/ponte sollevatore, depositi di batterie esauste e/o di rifiuti, materie o prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, punti di erogazione carburanti scoperti ovvero oggetto di possibilità di spandimento di idrocarburi), vadano collettate, opportunamente trattate e quindi recapitate in pubblica fognatura previa autorizzazione dell'Ente competente sulla base del comma 1, oppure se ricadano nel comma 3 lettera e) del predetto art. 39.

Quesito n. 2

Si chiede se le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte di qualsiasi estensione non facenti parte delle tipologie di insediamenti elencati in allegato F, ove però vi sia la presenza di:

- depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico;
- ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, sono riconducibili alle acque individuate al comma 1 del predetto art. 39.

Quesito n. 3 (in lettera a parte avente lo stesso n. prot.)

Visto l'art. 22 comma 4 del PTA, considerata la presenza di numerosi sistemi di trattamento primari (vasche Imhoff sotto soglia S – Zona omogenea di protezione Montana 500 AE) a servizio anche di zone artigianali/industriali e/o insediamenti produttivi in genere, si chiede la possibilità di autorizzare scarichi di tipo industriale in pubblica fognatura, con limiti di emissione in tabella 1 allegato B colonna "scarico in acque superficiali", prima della loro immissione in pubblica fognatura. Nel caso in cui non fosse possibile

autorizzare scarichi di tipo industriale con le modalità indicate al punto 1, si chiede quali siano i tempi di adeguamento degli scarichi esistenti.

Mezzo risposta: email e DGR
Data risposta: email del 27/1/2010 (quesito 3), 7/4/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011
(Linee guida applicative del Piano tutela Acque) + DGR 842/2012

Risposta Regione Veneto:

Le risposte sono in pratica contenute nell'allegato alla DGR n. 80/2011 (Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque), parte relativa all'art. 39 comma 3, nonché nella DGR n. 842/2012, punto 3 del deliberato. Tali provvedimenti infatti forniscono chiarimenti sull'oggetto delle richieste in esame. La risposta data in via non ufficiale con email del 7/4/2010 è pertanto superata da tali provvedimenti. La risposta data al quesito 3 con email del 27/1/10 (che si riporta qui sotto) va integrata con quanto contenuto nei provvedimenti sopracitati.

Email del 27/1/2010:

Si risponde alla nota prot. 28079 del 24-11-09 di cui all'oggetto.

L'opzione di cui al punto 1 (autorizzare scarichi industriali in pubblica fognatura con limiti di emissione tab. 1 all. B colonna "scarico in acque superficiali" prima della loro immissione in pubblica fognatura) sarebbe possibile nel caso di fognatura mista, visto che i limiti per lo scarico in acque superficiali sono più restrittivi di quelli in fognatura, quindi rispettando i primi, si rispettano automaticamente anche i secondi. Ciò sarebbe possibile anche considerando il comma 9 dell'art. 22, che permette, a determinate condizioni, anche lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per gli impianti < 2000 AE (in particolare è proprio previsto, per le sostanze per cui il trattamento biologico non ha effetto, che esse rispettino i limiti allo scarico in acque superficiali), e visto che in tale comma non si fa esplicito riferimento al fatto che la potenzialità degli impianti sia compresa tra S e 2000 AE.

Tuttavia occorre tenere presente il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "in presenza di reti separate è vietato scaricare in fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali. (...) Gli scarichi dovranno adeguarsi alla presente normativa entro 2 anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano."

Inoltre, il comma 5 dell'art. 22 prevede soluzioni alternative, in particolare l'estensione della possibilità di scarico sul suolo, proprio nel caso di scarichi localizzati in zona montana.

OGGETTO: Art. 22 comma 3 PTA – Sistemi di trattamento < 2000 AE
Richiedente: BIM – Gsp Belluno
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 27237 del 16/11/2009

Richiesta:

Si chiedono chiarimenti sull'articolo 22 comma 3 relativo al controllo del rispetto – per trattamenti dimensionati su una popolazione < S – delle percentuali di abbattimento del 50% per i solidi sospesi totali e del 25% per il BOD5 e il COD. Si chiedono chiarimenti in merito a:

- eventuali adeguamenti dei punti di campionamento in ingresso e in uscita del sistema di trattamento;
- modalità di campionamento;
- frequenza dei controlli.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 14/12/2009 all'ing. Silvia De Zordo

Risposta Regione Veneto:

In riferimento alla richiesta di BIM Gestione Servizi Pubblici prot. 27237 del 16/11/2009, si specifica quanto segue, per i trattamenti dimensionati su una popolazione inferiore alla soglia S:

- le percentuali di abbattimento stabilite dal Piano di Tutela, art. 22, sono state desunte dalla letteratura;

- per verificare le percentuali di abbattimento l'ARPAV effettuerà, nei tempi che stabilirà in base alla sua organizzazione interna, campionamenti in ingresso e in uscita agli impianti;
- i controlli che ARPAV potrà effettuare sui sistemi di trattamento < S saranno presumibilmente più radi (nel tempo) rispetto a quelli stabiliti per gli impianti da S a 1999 AE, già stabiliti con frequenza di 2 campioni il 1° anno e successivamente 1 campione ogni 2 anni se lo scarico è conforme (...) (comma 5 art. 26 norme tecniche PTA).

OGGETTO: Art. 22 c. 6 e 12, art. 23 c. 4 e art. 26 c. 9 PTA. Vidimazione quaderni
Richiedente: BIM – Gsp Belluno
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 26721 del 10/11/2009

Richiesta:

Si chiede di fornire chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'art. 22 comma 6 e 12, art. 23 comma 4 e art. 26 comma 9, relative all'obbligo di vidimazione di Quaderni di Manutenzione e Quaderno di Registrazione da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 649641 del 14/12/2009

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. n. 26721 del 10/11/2009, si comunica che nella versione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvata in Consiglio Regionale con atto n. 107 del 5/11/2009, è stato eliminato l'obbligo di vidimazione per i quaderni di manutenzione e i quaderni di registrazione (Art. 22 comma 6 e 12, art. 23 comma 4 e art. 26 comma 9).